SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 giugno 2004, n. **181.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia, in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia (di seguito denominati le Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per il miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, e in particolare con riferimento agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

e

riconoscendo che l'offrire la promozione e la protezione reciproca a tali investimenti, mediante Accordi internazionali, contribuirà a stimolare iniziative imprenditoriali che accresceranno la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima.

Senza limitare la portata generale di quanto precede, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonché tutti gli altri diritti "in rem", compresi, per quanto impiegabili ai fini dell'investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro diritto, interesse in società, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) diritti su somme di denaro o altri servizi aventi valore economico connessi ad un investimento, nonché utili reinvestiti e incrementi di capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità ai regolamenti vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma in cui il bene è stato investito non in. nella sua natura di investimento.

2. Per investimento non si intendono:

i) richieste di denaro derivanti esclusivamente da:

a) contratti commerciali per la vendita di beni o servizi da parte di un cittadino o di un'impresa nel territorio di una Parte Contraente ad un'impresa nel territorio di un'altra Parte Contraente, o

b) concessioni di credito relative a transazioni commerciali, quali i crediti finanziari.

3. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

4. Per "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalità di quello Stato in conformità alla sua legislazione.

5. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da questa riconosciuta, come istituzioni pubbliche, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

6. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici.

7. Per "territorio" si intendono, oltre alle aree comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono anche le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano, secondo il diritto internazionale, la loro sovranità o sulle quali queste esercitano, diritti sovrani o di giurisdizione.

8. Per "Accordo di Investimento" si intende un accordo tra una Parte Contraente (o le sue Agenzie e Rappresentanze) e un investitore dell'altra Parte in materia di investimento.

9. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto quello accordato ai cittadini di ciascuna Parte Contraente, con le esenzioni previste dalla legislazione nei territori delle Parti Contraenti. Per trattamento non discriminatorio si intende altresì un trattamento che sia favorevole almeno quanto quello accordato a Stati terzi.

10. Per "diritto di accesso" si intende il diritto di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 2

Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel suo territorio.

2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.

3. Le due Parti Contraenti garantiranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente garantirà che la gestione, la conservazione, l'uso o il godimento, la trasformazione o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonchè le società e le imprese nelle quali tali investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo ostacolati con misure ingiustificate o discriminatorie.

4. Ciascuna Parte creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

Articolo 3

Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione più Favorita

Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti, ed ai relativi redditi, effettuati o controllati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti, e relativi redditi, dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi come definito nell'art.1.9.

Articolo 4

Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora i cittadini e le società di una delle Parti Contraenti subiscano danni o perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente per cause belliche, o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stato d'emergenza, sommosse, insurrezioni o rivolte, dovranno ottenere dalla Parte Contraente in cui è stato effettuato l'investimento che ha subito il danno, un risarcimento, indennizzo, compensazione o altro regolamento su base non discriminatoria e, in ogni caso, non meno favorevole di quello che la Parte Contraente concede alle società o cittadini di un Paese Terzo. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili.

Articolo 5

Nazionalizzazione o Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono essere soggetti ad alcuna misura che possa limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento degli investimenti stessi salvo nei casi specificamente previsti dalla vigente legislazione nazionale o locale, da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno nazionalizzati, espropriati, o soggetti a qualsiasi altra misura avente analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per fini di utilità pubblica, contro pronto, adeguato ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento, immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio è resa pubblica dal Governo.

Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sarà quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono resi pubblici dal Governo.

4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo sia una società con capitale straniero, la valutazione della quota dell'investitore sarà nella valuta dell'investimento, in misura non inferiore al valore iniziale dell'investimento maggiorato degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, degli utili non distribuiti e dei fondi di riserva e decurtato del valore delle riduzioni di capitale e delle perdite.

5. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia – o resti – convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

6. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro tre mesi.

7. Il risarcimento comprende gli interessi calcolati in base al tasso EURIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di effettivo pagamento.

8. Un cittadino o una società di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, ha diritto all'immediato esame da parte delle autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi di diritto internazionale, nonchè al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse.

9. In mancanza di un accordo fra l'investitore e l'autorità competente, l'ammontare del risarcimento verrà definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo.

Il risarcimento sarà liberamente trasferibile.

10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.

11. Se, dopo l'esproprio, il bene in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, per quel determinato scopo di pubblica utilità il proprietario, ovvero i suoi aventi causa, hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato.

Articolo 6

Rimpatrio di Capitali, Profitti e Redditi

1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantirà agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile, di quanto segue:

a) capitale e importi aggiuntivi, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;

b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri redditi;

c) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;

d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;

e) compensi ed indennità pagati ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole.

Articolo 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo Ente abbia prestato una garanzia a copertura di rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti al predetto investitore sulla base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Circa il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente od al suo Ente sulla base di tale cessione, si applicheranno le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8

Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo, e in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali e saranno effettuati in valuta convertibile. Tali trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore fa domanda di trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 5, punto 3, circa il tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione od esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

Articolo 9

Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una delle due Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente in materia di investimenti, comprese quelle concernenti l'ammontare del risarcimento, saranno risolte per quanto possibile in via amichevole.

2. Qualora un investitore od una entità di una delle Parti abbia stipulato un Accordo di investimento, si applicherà la procedura prevista in detto accordo di investimento.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;

b) ad un arbitrato, in conformità con la legislazione nazionale;

c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), e la Parte Contraente che ospita l'investimento si impegna pertanto ad accettare il riferimento a dette regole arbitrali;

d) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimenti, per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul regolamento delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione concernente una procedura arbitrale o procedimenti giudiziari già avviati, fino a quando tali procedimenti siano conclusi ed una delle Parti Contraenti non abbia mancato di ottemperare alla decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario entro il termine previsto dalla sentenza, ovvero entro il periodo che può essere determinato sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili al caso di specie.

Articolo 10

Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, in via amichevole, attraverso i canali diplomatici.

2. Qualora una controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la stessa dovrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto nel presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. I due membri designeranno a loro volta un cittadino di uno Stato terzo in qualità di Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri.

4. Se, entro il periodo specificato al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non sono state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti può, in mancanza di altre intese, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare la nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato ad effettuare la nomina, questa sarà effettuata dal Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi motivo, non possa effettuare la nomina, verrà invitato ad effettuarla il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non abbia la cittadinanza di alcuna delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti, e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno i costi del proprio arbitro e dei propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente, ed ogni altra spesa, saranno suddivise in parti uguali tra le Parti Contraenti. Il Tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo 11

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dal fatto che le Parti Contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 12

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora gli obblighi derivanti dal diritto internazionale o dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, attualmente vigenti o che possono entrare in vigore in un secondo momento, stabiliti successivamente dalle Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo, contengano norme, generali o specifiche, che diano agli investimenti e ai profitti degli investitori dell'altra Parte Contraente diritto ad un trattamento più favorevole di quello disposto dal presente Accordo, saranno tali norme, nella misura in cui sono più favorevoli, a prevalere sul presente Accordo.

2. Le disposizioni di cui all'Articolo 3 e al paragrafo 1 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e privilegi che una Parte Contraente può concedere agli investitori di Stati terzi in virtù della loro appartenenza ad Unioni Doganali o Unioni Economiche, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale stipulato per prevenire la doppia imposizione o per facilitare gli scambi trasfrontalieri.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna delle Parti Contraenti comunicherà ufficialmente all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

Articolo 14

Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di dieci (10), salvo che una delle due Parti Contraenti non denunci per iscritto, non più tardi di un anno prima della sua data di scadenza, la propria intenzione di porre termine al presente Accordo.

2. Nel caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di cinque (5) anni a partire dalle date predette.

3. I termini del presente Accordo possono essere emendati con il consenso reciproco delle due Parti Contraenti e tali emendamenti saranno realizzati tramite uno scambio di note attraverso i canali diplomatici. La data di entrata in vigore sarà regolamentata dall'Articolo 13.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lusaka il 30 aprile 2003, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi essendo egualmente autentici.
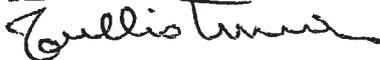
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA
Tullio Tranchida	Dipak K A Patel. MP.
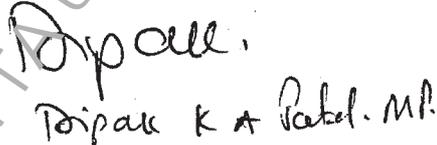
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4517):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 25 novembre 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 gennaio 2004 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 28 gennaio 2004, 24 febbraio 2004.

Esaminato in aula l'8 marzo 2004 e approvato il 16 marzo 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2844):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 marzo 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 e 5 maggio 2004.

Relazione scritta presentata l'11 maggio 2004 (atto n. 2844/*A* - relatore sen. PELLICINI).

Esaminato in aula e approvato il 16 giugno 2004.

04G0213

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 giugno 2004, n. **182.**

Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 66 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2002, n. 305;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2000/C 28/02 in G.U.C.E. 1° febbraio 2000 recante gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;

Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 13 del 13 gennaio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante riordino dell'ISMEA e relativo statuto, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 2001, n. 137;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 aprile 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1299 del 28 aprile 2004;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attuato, in conformità alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, dall'ISMEA attraverso l'istituzione del «Fondo di investimento nel capitale di rischio», di seguito denominato Fondo. Per la gestione del Fondo l'ISMEA è autorizzato a costituire un'apposita società di capitali, anche nella forma di una società di gestione del risparmio, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio.

3. Il Fondo effettua operazioni finanziarie in imprese che presentano un quadro finanziario sano, un *business plan* con potenzialità di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento, management e personale impegnato con provata esperienza e capacità operative, nei limiti e per le tipologie di investimenti, secondo i criteri e le modalità indicati nella decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti n. 729/A/2000.

4. Il Fondo non può effettuare operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passività onerose, nonché quelle a favore di imprese in difficoltà finanziaria come definite dalla Commissione europea (comunicazione 1999/C 288/02).

Art. 2.

Natura dell'intervento e soggetti beneficiari

1. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di natura diretta ed indiretta.

2. Le operazioni finanziarie dirette sono rivolte agli imprenditori di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché ai soggetti organizzati in forma societaria operanti nel settore agroalimentare, e consistono in:

a) assunzioni di partecipazione minoritarie;

b) prestiti partecipativi.

3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al precedente comma 2.

Art. 3.

Limite delle operazioni finanziarie dirette del Fondo

1. L'ammontare massimo delle operazioni finanziarie dirette del Fondo sono stabilite:

A) nella fase di avviamento (*start-up*) di un'impresa:

a) fino a 600.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)*(a)* del Trattato CE;

b) fino a 450.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)*(c)* del Trattato CE;

c) fino a 300.000 euro nel caso di imprese residenti nei restanti territori;

B) nelle altre fasi iniziali (*early stages*) di un'impresa:

a) fino a 1.000.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)*(a)* del Trattato CE;

b) fino a 750.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)*(c)* del Trattato CE;

c) fino a 500.000 euro nel caso di imprese residenti nei restanti territori.

2. Il Fondo non può effettuare più di una operazione finanziaria diretta nella stessa impresa.

3. Il Fondo non effettuerà operazioni finanziarie, qualora non intervenga anche un investitore privato nella medesima impresa con un apporto di capitali almeno pari al 30% delle effettive necessità dell'impresa, nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)*(a) (c)* del Trattato CE, e al 50% nelle altre zone.

Art. 4.

Condizioni delle operazioni finanziarie del Fondo

1. La partecipazione diretta del Fondo al capitale sociale delle imprese beneficiarie avviene come socio di minoranza. Le assunzioni di partecipazioni possono avvenire tramite sottoscrizione di nuove quote o azioni del capitale sociale delle imprese beneficiarie.

2. Il Fondo partecipa alla ripartizione agli utili fino ad un rendimento delle partecipazioni pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) a cinque anni aumentato di 200 punti base.

3. L'uscita dal capitale sociale dell'impresa beneficiaria della partecipazione avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato, delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti il capitale, ad investitori terzi, a fornitori, alla stessa impresa o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).

4. Il prestito partecipativo, di durata sette anni di cui due anni di preammortamento, è erogato in unica soluzione ed è rimborsato con rate semestrali. La remunerazione annua del prestito partecipativo a carico dell'impresa beneficiaria è così determinata:

a) il 50% del tasso è pari al tasso IRS a cinque anni;

b) il restante 50% è pari al 50% dell'utile netto dopo le imposte;

c) comunque il tasso totale non potrà essere superiore al 4,50% annuo.

5. Le assunzioni di partecipazioni indirette possono avvenire tramite sottoscrizione di nuove quote o azioni minoritarie. In questo caso, qualora il rendimento atteso risulti inferiore al tasso IRS a cinque anni aumentato di 200 punti base, il Fondo può rinunciare alla propria quota di rendimento al fine di garantire agli altri investitori un rendimento pari al tasso IRS aumentato di 200 punti base.

6. Nel caso delle assunzioni di partecipazioni indirette, l'uscita del Fondo avviene tramite la vendita, alle condizioni di mercato, delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti, ad investitori terzi o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).

Art. 5.

Relazione all'ISMEA

1. Gli amministratori responsabili del Fondo, ogni anno, trasmettono all'ISMEA, insieme al bilancio della società di capitali costituita ai sensi dell'articolo 1, anche una relazione che illustra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti.

2. Nel bilancio dell'esercizio dell'ISMEA, redatto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, un'apposita sezione è dedicata alla illustrazione dei risultati previsti ed ottenuti attraverso le iniziative di sostegno all'accesso al mercato dei capitali disciplinate nel presente regolamento.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. In base a quanto disposto dall'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli interventi del Fondo è destinata la somma di 5 milioni di euro annui per il triennio 2003-2005.

2. Le spese di gestione non potranno essere superiori al 5% della dotazione annuale del Fondo, mentre gli utili derivanti dalle attività del Fondo sono ripartiti come segue:

a) una quota pari al 7,5% è destinata alla società di gestione;

b) la restante parte è destinata ad alimentare la dotazione del Fondo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 giugno 2004

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 129

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 66, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è il seguente:

«3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché della comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235/03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.

— La comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2000/C 28/02, recante «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo», è pubblicata nella G.U.C.E. del 1° febbraio 2000.

— Il «Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole medie imprese», pubblicato nella G.U.C.E. L 10 del 13 gennaio 2001.

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200: «Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2001, è il seguente:

«1. L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione:

a)-b) (omissis);

c) svolge, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153; promuove e attua gli interventi di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

— Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 2001, n. 137.

— La comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante «Aiuti di Stato e capitale di rischio», è pubblicata nella G.U.C.E. del 21 agosto 2001.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre l988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 66, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è riportato nelle note alle premesse.

— Per la comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, si rimanda alle note alle premesse.

— Il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è riportato nelle note alle premesse.

04G0215

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Barretta Ferrigno Sandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Barretta Ferrigno Sandra, nata a Polla (Italia) il 7 ottobre 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale colombiano di psicologa ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Titulo de psicologa» presso l'«Universidad del Norte» il 9 settembre 1999;

Considerato che la richiedente è in possesso dell'autorizzazione del «Ministerio de Educatiòn Nacional, Viceministerio de Educacion Superior» come attestato in data 3 dicembre 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 29 marzo 2004;

Considerato il parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla Sig.ra Barretta Ferrigno Sandra, nata a Polla (Italia) il 7 ottobre 1976, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

04A07084

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Keta Mimoza, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di agronomo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Keta Mimoza, nata a Tirana (Albania) il 5 gennaio 1969, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale, di cui è in possesso, conseguito in Albania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di agronomo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico professionale «Agronom i larte» conseguito presso l'«Universitetit Bujqesor te Tiranes» in data 16 marzo 2000;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2004;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerata l'esperienza professionale documentata dalla richiedente;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica-professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli agronomi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e gli articoli 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Bolzano rinnovato in data 12 marzo 2004 con scadenza l'11 marzo 2005, per lavoro subordinato;

Decreta:

Alla sig.ra Keta Mimoza, nata a Tirana (Albania) il 5 gennaio 1969, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli agronomi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 28 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

04A07085

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Marin Fragoso Flor Leticia Lucina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Marin Fragoso Flor Leticia Lucina, nata a Cuatitlan (Messico) il 31 ottobre 1958, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale messicano di psicologa ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en psicologa» presso l'«Universidad nacional autonoma de Mexico» il 5 settembre 2000;

Considerato che la richiedente è in possesso dell'autorizzazione del «Ministerio de educatiòn publica, subsecretaria de educacion superior e investigacion cientifica» come attestato in data 2 maggio 2002;

Viste le determinazioni delle conferenze dei servizi nelle sedute del 29 marzo 2004 e del 27 aprile 2004;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria, nelle sedute sopra citate;

Preso atto che l'istante aveva richiesto anche l'iscrizione per la psicoterapia e che nelle conferenze sopra citate si è ritenuto necessario che fossero necessari maggiori approfondimenti;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa e che per la psicoterapia è stato stabilito di rinviare la decisione, così come richiesto anche dall'istante stessa;

Decreta:

Alla sig.ra Marin Fragoso Flor Leticia Lucina, nata a Cuatitlan (Messico) il 31 ottobre 1958, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

04A07086

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Natalia Kamushkina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Kamushkina Natalia, nata nella regione di Novosibirsk (Federazione russa) il 6 luglio 1977, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale, di cui è in possesso, conseguito in Russia ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico professionale di pedagogo-psicologo, pedagogo-sociale conseguito presso l'Università statale di Orel in data 30 giugno 1999;

Viste le determinazioni delle conferenze di servizi nelle sedute del 24 febbraio 2004, 29 marzo 2004 e del 27 aprile 2004;

Preso atto del parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria, nelle sedute sopra indicate;

Preso atto che l'istante aveva chiesto il riconoscimento per la sezione A e che detta domanda non è stata accolta perché si è ritenuto che sussiste una eccessiva difformità tra il percorso formativo seguito e quello richiesto in Italia, difformità non colmabile con l'applicazione di misure compensative;

Preso atto che la sig.ra Kamushkina ha presentato una nuova domanda per l'iscrizione nella sezione B, pervenuta il 17 maggio 2004;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo - sezione B e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) note di psicopatologia; 2) note di psicologia clinica; 3) indagine psicometria;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6, n. 2 del decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Perugia in data 8 ottobre 2003 con scadenza in data 8 ottobre 2004, per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Kamushkina Natalia, nata nella regione di Novosibirsk (Federazione russa) il 6 luglio 1977, cittadina russa è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulle seguenti materie: 1) note di psicopatologia; 2) note di psicologia clinica; 3) indagine psicometria.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

c) La commissione rilascia certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione B.

04A07087

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra De Santa Coloma Sol, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra De Santa Coloma Sol, nata a Buenos Aires il 24 marzo 1975, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciatura en psicologia» presso l'«Universidad de Buenos Aires» il 18 settembre 1999;

Considerato che l'istante è iscritto presso il «Ministerio de Salud de la Nacion» dal 16 luglio 2001 matricola n. 30677;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 27 aprile 2004;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificata dalla legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 11 dicembre 2003 con validità fino all'11 dicembre 2004 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra De Santa Coloma Sol, nata a Buenos Aires il 24 marzo 1975, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità di permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 28 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

04A07088

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 aprile 2004.

Assegnazione risorse all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Campania e della Calabria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34.030 miliardi di lire;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari a gestione diretta e l'istituto superiore di sanità possano essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse di cui all'art. 20 della citata legge n. 67/88, a valere su un'apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministero della sanità, previo parere della Conferenza Stato-regioni;

Vista la deliberazione CIPE del 6 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 169 del 22 luglio 1998, di approvazione del quadro programmatico per il completamento del suddetto programma di investimenti in sanità, nella quale viene riservata, agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della citata legge n. 412/1991, la quota di lire 1.226.811.000.000;

Vista la deliberazione CIPE n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 168 del 21 luglio 1998, che approva il programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, e riserva agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della citata legge n. 412/1991 la

somma di lire 121.380.000.000, a valere sulle disponibilità di cui alla legge n. 450 del 1997, tab. F, da ripartire con successivo provvedimento;

Vista la deliberazione CIPE n. 121, del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 253 del 27 ottobre 1999, che assegna a istituti zooprofilattici sperimentali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari a gestione diretta complessivamente la somma di lire 229.355.000.000, della medesima quota riservata;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al comitato interministeriale per la programmazione economica e demanda ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento, nonché delle attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare;

Visto l'art. 4, lettera *b)* della delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 2 novembre 1999, recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE»;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2000 con il quale, nell'esercizio delle competenze devolute, è stata assegnata la somma di lire 299.618.000.000 a favore di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e di policlinici universitari a gestione diretta, a valere sulla quota agli stessi riservata;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 2000 che assegna la somma di lire 283.100.000.000 all'IRCCS I.F.O., per l'acquisto del San Raffaele in Roma;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000 che assegna a policlinici universitari a gestione diretta e all'Istituto superiore di sanità la somma di lire 91.350.000.000;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 che assegna a IRCCS, policlinici universitari e a istituti zooprofilattici sperimentali complessivamente la somma di lire 151.910.000.000;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001 che assegna agli IRCCS la somma complessiva di lire 40.350.000.000;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, recante ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti nel patrimonio sanitario pubblico, nonché la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289 e 24 dicembre 2003, n. 350;

Considerato che l'ammontare delle risorse riservate agli enti di cui al citato art. 4 della legge n. 412/1991, decurtati i finanziamenti già assegnati, è di euro 5.033.839,28, pari a lire 9.746.872.000;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2002 recante «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina»;

Tenuto conto dell'impegno assunto con foglio in data 10 luglio 2002 dal Ministro della salute e dal Ministro delle politiche agricole e forestali, per il finanziamento del progetto di un sistema innovativo per l'identificazione e per la registrazione degli animali;

Vista la richiesta di finanziamento presentata dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise in data 18 settembre 2002, per la realizzazione del progetto innovativo per l'identificazione e la registrazione degli animali, per un importo complessivo di Euro 2.174.000,00, pari a lire 4.209.450.980;

Viste le richieste di finanziamento presentate dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Campania e della Calabria in data 3 marzo 2001 e 7 febbraio 2002, per un importo complessivo di euro 3.124.778,20, pari a lire 6.050.414.283, per interventi urgenti nel settore della sicurezza, nonché per il potenziamento dei laboratori;

Considerato che il predetto Istituto, a tutt'oggi, non ha beneficiato dei finanziamenti previsti dal programma di investimenti *ex lege* 11 marzo 1988, n. 67;

Acquisito in data 27 febbraio 2003 il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta formulata dal Ministro della salute di assegnazione delle risorse ai predetti istituti;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2003 con la quale si esprime parere contrario all'ulteriore corso della proposta di assegnazione in argomento per mancanza di copertura finanziaria nel bilancio statale;

Vista la sopravvenuta legge finanziaria per il 2004 n. 350/2003, la cui tabella F incrementa lo specifico capitolo di bilancio riservato all'edilizia sanitaria pubblica e che, in tale ambito, è possibile individuare le risorse necessarie per la copertura delle spese per la realizzazione dei citati investimenti, descritti nella tabella allegata;

Decreta:

Articolo unico

È assegnata agli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto, la somma complessiva di euro 5.033.839,28, pari a lire 9.746.872.000, per le finalità per ciascuno specificate.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 6 aprile 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 350

ALLEGATO

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	SOMMA DA ASSEGNARE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE	Progetto di un sistema innovativo per l'identificazione e la registrazione degli animali	2.065.300,00
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA CAMPANIA E DELLA CALABRIA	Interventi urgenti nel settore della sicurezza e per il potenziamento dei laboratori	2.968.539,28

04A07167

DECRETO 1° luglio 2004.

Revoca dei decreti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti i decreti dirigenziali S.L. 488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L. 488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L. 488-99/D3 del 17 maggio 2002, S.L. 488-99/D3 del 18 luglio 2001, S.L. 488-99/D2 del 12 giugno 2001, S.L. 488-99/D5 del 29 giugno 2000, S.L. 488-99/D2 del 24 luglio 2000, S.L. 488-99/D1 del 7 luglio 2000 e S.L. 488-99/D6 del 24 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

Viste le domande delle ditte titolari delle specialità medicinali che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata i decreti dirigenziali S.L. 488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L. 488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L. 488-99/D3 del 17 maggio 2002, S.L. 488-99/D3 del 18 luglio 2001, S.L. 488-99/D2 del 12 giugno 2001, S.L. 488-99/D5 del 29 giugno 2000, S.L. 488-99/D2 del 24 luglio 2000 e S.L. 488-99/D1 del 7 luglio 2000, limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, limitatamente alle confezioni a margine indicate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 1° luglio 2004

p. *Il direttore generale:* MARRA

ALLEGATO *A*

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITÀ MEDINALE	CONFEZIONE	n. A.I.C.
ACRAF	FARMOJODINA	POMATA VASETTO 5 G	032821011
ACRAF	FARMOJODINA	POMATA VASETTO 20 G	032821023
ACRAF	FARMOJODINA	POMATA VASETTO 30 G	032821035
ACRAF	FARMOJODINA	POMATA VASETTO 40 G	032821047
ACRAF	FARMOJODINA	POMATA VASETTO 50 G	032821050
ACRAF	FARMOJODINA	SOLUZIONE ACQUOSA FLACONE 250 ML	032821062
ACRAF	FARMOJODINA	SOLUZIONE ACQUOSA FLACONE 500 ML	032821074
ACRAF	FARMOJODINA	SOLUZIONE ACQUOSA FLACONE 1000 ML	032821086
ACRAF	TACHIPIRINA	500 MG 10 COMPRESSE	012745028
ACRAF	TACHIPIRINA	500 MG 30 COMPRESSE	012745168
ALFA WASSERMANN	LINTOS	15 MG/2 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE	034740011
B & G SRL	ISOFENAL	FIALE 100 MG 6 FIALE	035072014
BAYER	FLECTOR	8 CEROTTI MEDICATI	02775769
BIOLOGICI ITALIA	CIMETIDINA	200 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE 12 FIALE 2 ML	029462049
BOOTS HEALTHCARE	NUROFLASH	200 MG COMPRESSE RIVESTITE 12 CP	034061010
BOOTS HEALTHCARE	NUROFLASH	200 MG COMPRESSE RIVESTITE 24 CP	034061022
BRISTOL-MYERS SQUIBB	BB-K8	FL IM 100 MG SOLUZIONE	023594017
BRISTOL-MYERS SQUIBB	PENTREXYL	2,5% S.O – FL POLVERE SOSP.NE OS 1,5 G/60 ML	022399063
BRISTOL-MYERS SQUIBB	PLATINEX	FL EV 10 MG	024254017
BRISTOL-MYERS SQUIBB	PLATINEX	FL EV 50 MG	024254029
BRISTOL-MYERS SQUIBB	ROZICEL	BLISTER 12 CPR 250 MG	028696019
BRISTOL-MYERS SQUIBB	ROZICEL	FL POLVERE SOSP OS 2,5 G/100ML	028696033
CRINOS SPA	CALCIO FOLINATO	50 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE 1 FL 50 MG	033520014
CRINOS SPA	CALCIO FOLINATO	100 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE 1 FL 100 MG	033520026
DOC GENERICI	CLENIDERM	0,025% CREMA TUBO 30 G	022975039
DOC GENERICI	CLENIGEN	OTO GOCCE 10 ML	023632021
DOC GENERICI	CLENIGEN	CREMA DERMATOLOGICA	023632019
EG SPA	CARBAMAZEPINA	200 MG CPOMPRESSE 50 COMPRESSE	033878012
EG SPA	CARBAMAZEPINA	400 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE	033878024

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITÀ MEDINALE	CONFEZIONE	n. A.I.C.
EG SPA	GEMFIBROZIL	600 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE	029512023
EG SPA	LATTULOSIO	66,7% SCIROPPO FLACONE DA 180 ML	033399015
ERREKAPPA EUROTERAPICI	EMATEPAR	5000 UI/0,2 ML 10 FIALE	032908016
ERREKAPPA EUROTERAPICI	EMATEPAR	12500 UI/0,5 ML 10 FIALE	032908028
ERREKAPPA EUROTERAPICI	EMATEPAR	5000 UI/0,2 ML 10 SIRINGHE PRERIEMPITE	032908030
ERREKAPPA EUROTERAPICI	EMATEPAR	12500 UI/0,5 ML 10 SIRINGHE PRERIEMPITE	032908042
FATER SRL	PARACETAMOLO + CODEINA	500MG + 30 MG GRANULATO10 BUSTINE	034370015
FATER SRL	PARACETAMOLO + CODEINA	125 MG + 7,5 MG GRANULATO 10 BUSTINE	034370027
FATER SRL	PARACETAMOLO + CODEINA	2,5 G + 0,150 G SCIROPPO 120 ML	034370039
FORMENTI	XEFO	8 MG COMPRESSE DIVISIBILI 30 COMPRESSE	029313032
FORMENTI	XEFO	8 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE 20 BUSTINE	029313044
FORMENTI	XEFO	8 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE 30 BUSTINE	029313057
FORMENTI	XEFO	8 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE 2 FL	029313069
FRESENIUS KABI	AMINOVENOS N-PEDIATRICO	SOLUZIONE PER INFUSIONE 6 G/100 ML FLACONE 100 ML	028043014
FRESENIUS KABI	AMINOVENOS N-PEDIATRICO	SOLUZIONE PER INFUSIONE 6 G/100 ML FLACONE 250 ML	028043026
FRESENIUS KABI	AMINOVENOS N-PEDIATRICO	SOLUZIONE PER INFUSIONE 10 G/100 ML FLACONE 100 ML	028043038
FRESENIUS KABI	AMINOVENOS N-PEDIATRICO	SOLUZIONE PER INFUSIONE 10 G/100 ML FLACONE 250 ML	028043040
GERMO SPA	MAXISTERIL	FLACONE 100 ML	034732014
GERMO SPA	MAXISTERIL	FLACONE 250 ML	034732026
GERMO SPA	MAXISTERIL	FLACONE 1 LITRO	034732040
GERMO SPA	MAXISTERIL	FLACONE 5 LITRI	034732053
GIULIANI	BIOSCALMED	SHAMPO 2% 6 BUSTINE 10 G	029438025
GLAXO ALLEN	RANIBLOC	150 MG/10 ML SCIROPPO FLACONE 200 ML	025490069
GLAXOSMITHKLINE SPA	AUGMENTIN	BAMBINI POLVERE PER SOSP.NE ORALE 140 ML	026089134
GLAXOSMITHKLINE SPA	RANITIDINA	150 MG COMPRESSE RIVESTITE 20 CPR	034451106
GLAXOSMITHKLINE SPA	RANITIDINA	300 MG COMPRESSE RIVESTITE 20 CPR	034451118
GLAXOSMITHKLINE SPA	RANITIDINA	300 MG COMPRESSE RIVESTITE 10 CPR	034451120
GLAXOSMITHKLINE SPA	ZELITREX	250 MG COMPRESSE RIVESTITE 60 CPR	029503048
GLAXOSMITHKLINE SPA	FLIXOTIDE	500 MCG/2 ML SOSP.NE DA NEBULIZZARE 20 MONODOSE	028667273
GUERBET	XENETIX	300 MGI/ML SOL.NE INIETTABILE 1 FL 20 ML	032830073
IBN SRL	KLOSTENAL	3 MG SCHIUMA RETTALE FLACONE 35 ML	034847018

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITÀ MEDINALE	CONFEZIONE	n. A.I.C.
IBN SRL	KLOSTENAL	60 ML SOSPENSIONE RETTALE 7 FL MONODOSE	034847020
MEDESTEA SRL	PIVANAZOLO	POMATA DERMATOLOGICA 30 G	027536059
MEDESTEA SRL	PIVANAZOLO	LAVANDA VAGINALE 5 FLACONI 150 ML	027536085
MERCK SHARP & DOME	TIMOPTOL XE	0,25% COLLIRIO SOLUZIONE FLACONE 5 ML	024278133
MERCK SHARP & DOME	TIMOPTOL XE	0,5% COLLIRIO SOLUZIONE FLACONE 5 ML	024278145
MONTE RESEARCH	ATENIUM	100 MG + 25 MG COMPRESSE	034069017
MONTE RESEARCH	ATENIUM	50 MG + 12,5 MG COMPRESSE	034069029
NOVARTIS FARMA SPA	NORPROLAC	3 CPR 25 MCG + 3CPR 50 MCG	029181017
NOVARTIS FARMA SPA	NORPROLAC	30 CPR 75 MCG	029181029
NOVARTIS FARMA SPA	NORPROLAC	30 CPR 150 MCG	029181031
PHARMASETTE	HAMAMILLA COLLIRIO	COLLIRIO 15 ML	032241034
REMEDIA SRL	TAMOXIFEN	30 COMPRESSE 10 MG	034036018
REMEDIA SRL	TAMOXIFEN	20 COMPRESSE 20 MG	034036020
SANOFI-SYNTHELABO	FRAXIPARINA	6 SIRINGHE PRERIEMPITE 11400 UI ANTIXA/0,6 ML	026736153
SANOFI-SYNTHELABO	FRAXIPARINA	10 SIRINGHE PRERIEMPITE 11400 UI ANTIXA/0,6 ML	026736165
SANOFI-SYNTHELABO	FRAXIPARINA	6 SIRINGHE PRERIEMPITE 15200 UI ANTIXA/0,8 ML	026736189
SANOFI-SYNTHELABO	FRAXIPARINA	10 SIRINGHE PRERIEMPITE 15200 UI ANTIXA/0,8 ML	026736191
SANOFI-SYNTHELABO	FRAXIPARINA	6 SIRINGHE PRERIEMPITE 19000 UI ANTIXA/1 ML	026736215
SANOFI-SYNTHELABO	FRAXIPARINA	10 SIRINGHE PRERIEMPITE 19000 UI ANTIXA/1 ML	026736227
T B TECNOLOGY SRL	SOCLONAT	100 MG/3,3 ML SOLUZIONE INIETTABILE 6 FIALE	034965018
T B TECNOLOGY SRL	SOCLONAT	100 MG/3,3 ML SOLUZIONE INIETTABILE 12 FIALE	034965032
T B TECNOLOGY SRL	SOCLONAT	300 MG/10 ML PER INFUSIONE ENDOVENOSA 6 FIALE	034965020
VALDA	EUTIMIL	2MG/ML SOSPENSIONE ORALE 150 ML	027964028
VIATRIS	KATADOLON	30 CAPSULE 50 MG	026784013
VIATRIS	KATADOLON	30 CAPSULE 100 MG	026784025
VIATRIS	KATADOLON	10 SUPPOSTE 75 MG	026784049
VIATRIS	KATADOLON	10 SUPPOSTE 150 MG	026784037
WYETH LEDERLE SPA	LEDERFOLIN	30 BUSTINE 2,5 MG	024659169
WYETH LEDERLE SPA	LORAZEPAM	20 C0MPRESSE 1 MG	031808013
WYETH LEDERLE SPA	LORAZEPAM	20 C0MPRESSE 2,5 MG	031808025
WYETH MEDICA IRELAND	TAZOBAC	1 FLACONE LIOFILIZZATO 2 + 0,250 G + 1 FLACONE	028512022
ZAMBON GROUP SPA	URIDOZ	BB BUSTE 2 G	029128016
ZAMBON GROUP SPA	URIDOZ	2 BUSTE 3 G	029128028

04A07444

DECRETO 14 luglio 2004.

Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero della salute e relative modalità di pagamento, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994», ed, in particolare, l'art. 47 che dispone in ordine alle procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici e, in particolare, l'art. 25;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attività effettuate dal Ministero della salute finalizzate alla autorizzazione degli organismi che possono espletare le procedure di certificazione per l'apposizione della marcatura CE; alla vigilanza sugli organismi stessi; al rinnovo delle autorizzazioni degli organismi nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE.

Art. 2.

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 sono a carico degli organismi richiedenti ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio.

2. Nella causale del versamento occorre specificare:

il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

l'amministrazione che effettua la prestazione;

l'imputazione della somma al capo XX capitolo d'entrata 2230, art. 9.

3. Il Ministero della salute inizia le attività finalizzate alla designazione degli organismi subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione della attestazione di versamento, all'atto della richiesta.

Art. 4.

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato I del presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attività di designazione degli organismi e di vigilanza sugli stessi, per l'effettuazione dei controlli sui prodotti, nonché al Fondo di retribuzione di posizione e di risultato per l'erogazione dei compensi dovuti al personale dirigenziale e nel Fondo unico di amministrazione per quelli dovuti al restante personale.

Art. 5.

Trattamento economico di missione

1. Al personale degli uffici preposti alle attività di cui all'art. 1 spetta il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 luglio 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze ad interim
BERLUSCONI

ALLEGATO I

TARIFFE

COSTO COMPLESSIVO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ORGANISMO	Euro 6.858,60
COSTO DI OGNI VERIFICA ANNUALE (VIGILANZA) SUCCESSIVA ALL'ANNO DI RICONOSCIMENTO	Euro 1.987,56

RELAZIONE DECRETO TARIFFE

Il presente decreto attua il disposto dell'articolo 25 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.

Detto decreto legislativo individua le attività del Ministero della salute finalizzate alla designazione degli organismi, al rinnovo della medesima, alla vigilanza sugli organismi stessi e al controllo sui prodotti.

La determinazione delle tariffe relative al procedimento per la designazione degli organismi richiedenti, la vigilanza, il rinnovo ed il controllo sui prodotti, è stata effettuata sulla base dei costi effettivi dei servizi resi.

E' stato calcolato il costo orario del personale (dirigenti, funzionari ed impiegati) ed è stato individuato il procedimento relativo all'autorizzazione come indicato in seguito.

DETERMINAZIONE DEI COSTI ORARI

Per la determinazione dei costi orari è stata calcolata innanzitutto la retribuzione media annua lorda, relativa all'anno 2001, comprensiva di oneri a carico dell'Amministrazione.

	Tabellare 2001	Indennità integrativa speciale (I.S.S.)	Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.)	13ª	Indennità	Totale	Oneri amm. (*)	Retribuzione lorda
Dirigente II fascia (ruolo sanitario medici e veterinari)	24.789,93	7.047,57	6.559,00	3.199,97	29.179,81	70.776,28	27.003,98	97.780,26
Dirigenti I livello (ruolo sanitario medici e veterinari)	18.592,45	6.618,91	2.123,15	2.278,09	9.244,58	38.857,18	14.762,92	53.620,10
Dirigenti I livello (ruolo sanitario chimici, farmacisti, biologi e psicologi)	18.592,45	6.618,91	2.123,15	2.278,09	4.286,59	33.899,19	12.860,29	46.759,48
Livello C3	13.615,35	6.641,64	2.151,04	1.867,51	2.646,33	26.921,87	10.181,95	37.103,82
Livello C2	11.894,52	6.545,06	1.136,72	1.631,49	2.299,27	23.507,06	8.873 25	32.380,31
Livello C1	10.398,86	6.445,90	1.144,98	1.499,27	2.007,98	21.496,99	8.104 24	29.601,23
Livello B3	9.049,87	6.371,01	814,97	1.353,12	1.753,89	19.342,86	7.278 94	26.621,80
Livello B2	8.187,39	6.317,82	882,11	1.282,36	1.586,56	18.256,24	6.863 20	25.119,44
Livello B1	7.514,96	6.277,53	548,99	1.195,08	1.450,21	16.986,77	6.376 69	23.363,46

(*) Gli oneri a carico dell'amministrazione sono così calcolati:
- 24,20% su tabellare, I.I.S., R.I.A., 13ª, indennità;
- 5,68% su tabellare, R.I.A., 13ª, indennità;
- 3,408% su I.I.S.;
- 8,50% su tabellare, I.I.S., R.I.A., 13ª, indennità.

Calcolata la retribuzione lorda, è stato determinato il costo orario nel seguente modo: Retribuzione lorda annua divisa per le cinquantadue settimane annue, a sua volta divisa per le ore di durata media di lavoro di una settimana (per il dirigente di II fascia è stato assunto il valore di 45 ore a settimana, per i dirigenti di I livello dei ruoli sanitari 38 ore, per i livelli 36 ore come da contratto).

Qualifica	Retribuzione lorda annua (in Euro)	Settimane annue	Ore di durata media di lavoro di una settimana	Costo orario (in Euro)
Dirigente II fascia (ruolo sanitario medici e veterinari)	97.780,26	52	45	41,79
Dirigenti I livello (ruolo sanitario medici e veterinari)	53.620,10	52	38	27,14
Dirigenti I livello (ruolo sanitario chimici, farmacisti, biologi e psicologi)	46.759,48	52	38	23,66
Livello C3	37.103,82	52	36	19,82
Livello C2	32.380,31	52	36	17,30
Livello C1	29.601,23	52	36	15,81
Livello B3	26.621,80	52	36	14,22
Livello B2	25.119,44	52	36	13,42
Livello B1	23.363,46	52	36	12,48

Determinati i costi orari viene fatta una media di detti costi tra la figura del dirigente di I livello del ruolo sanitario medici e veterinari e il dirigente di I livello del ruolo sanitario chimici, farmacisti, biologi e psicologi.
Viene fatta la media anche tra i livelli C3, C2, C1, e tra i livelli B3, B2, B1.
Gli importi risultanti sono i seguenti:

Dirigente II fascia	Euro/ora 41,79
Dirigenti I livello	Euro/ora 25,40
C3, C2, C1	Euro/ora 17,64
B3, B2, B1	Euro/ora 13,37

DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA

E' stata determinata la procedura per il riconoscimento degli organismi richiedenti. Detta procedura è stata suddivisa in sottofasi.
Per ognuna delle sottofasi è stato stimato il tempo necessario per l'elaborazione della stessa.
Il tempo necessario per l'elaborazione di ciascuna sottofase è riferito al tempo totale impiegato dal personale impegnato. Il personale è raggruppato in Area B, Area C, Dirigenti I livello del ruolo sanitario. Il Dirigente II fascia del ruolo sanitario è il Responsabile dell'Ufficio.
Il tempo necessario è stato stimato in base ad una valutazione effettuata dal Dirigente dell'Ufficio.
Le frazioni di ora sono espresse in sessantesimi.

	PERSONALE IMPIEGATO			
	Area B	Area C	Dirigenti Medici/ Farmacis.	Dirigente
Descrizione sottofasi	Ore	Ore	Ore	Ore
Ricezione istanza da parte del Ministero della salute (Area B: ricezione posta, protocollo, apertura di nuovo fascicolo; Dirigente: prima visione della richiesta, riunione con i Dirigenti Medici/Farmacisti ed i funzionari ed assegnazione della pratica)	0,30	0,30	0,30	4
Comunicazione al Ministero delle attività produttive (Area B: fotocopie, dattiloscrittura, protocollo, spedizione posta; Area C: elaborazione lettera; Dirigente: controllo e firma della comunicazione)	0,30	0,30	//	0,30
Verifica completezza e regolarità dell'istanza, eventuale richiesta regolarizzazione dell'istanza (Area B: fotocopie per tutti i funzionari che partecipano all'istruttoria, dattiloscrittura, protocollo e spedizione posta nei casi di richiesta di regolarizzazione istanza; Area C e Dirigenti Medici/Farmacisti: esame completezza e regolarità della domanda)	2	8	8	//
Comunicazione al richiedente dell'inizio del procedimento (legge 241/90) (Area B: protocollazione, dattiloscrittura, spedizione posta; Area C: elaborazione nota di avvio del procedimento; Dirigente: controllo e firma della comunicazione)	0,30	0,30	//	0,30

Esame e valutazione dei documenti; eventuale richiesta chiarimenti ed integrazioni (area C e Dirigenti Medici/Farmacisti: studio della richiesta per una media di circa 300 pagine (si tratta di documenti ed elaborati tecnici); Dirigente: valutazione sulla eventuale richiesta documentazione)	//	8	48	4
Riunione a seguito della valutazione e coordinamento per la prima ispezione (Partecipa il Dirigente dell'Ufficio, i Dirigenti Medici/Farmacisti ed i funzionari)	//	8	8	8
Prima ispezione presso la struttura richiedente: missione (*) (Area B: prenotazioni viaggi e soggiorno, spedizione fax)	1	1.987,56		
Esame documentazione raccolta durante l'ispezione; eventuale richiesta ulteriore documentazione (Area B: fotocopie per tutti i funzionari che hanno partecipato alla missione, dattiloscrittura, protocollo e spedizione posta nei casi di richiesta di ulteriore documentazione, ricerca documentazione; Area C e Dirigenti Medici/Farmacisti: studio della ulteriore documentazione per una media di circa 100 pagine (si tratta di documenti ed elaborati tecnici); Dirigente: valutazione sulla eventuale richiesta documentazione)	0,30	16	16	1
Elaborazione relazione finale (Area B: dattiloscrittura, fotocopie; Dirigenti Medici/Farmacisti: stesura relazione)	2	//	16	//
Riunione per presentazione relazione e decisione finale riguardante l'autorizzazione (Partecipa il Dirigente dell'Ufficio, i Dirigenti Medici/Farmacisti ed i funzionari)	//	8	8	8
Provvedimento di autorizzazione (Area B: dattiloscrittura, protocollo; Area C e Dirigenti Medici/Farmacisti: stesura del provvedimento; Dirigente: controllo e firma)	0,30	2	2	0,30
Comunicazione all'organismo (Area B: fotocopie, fax, spedizione posta)	0,30	//	//	//
Comunicazione, tramite Ministero esteri, a Commissione europea e Stati membri dell'elenco organismi designati ad espletare procedure di certificazione (Area B: protocollo, dattiloscrittura, spedizione posta; Area C: elaborazione nota; Dirigente: controllo e firma)	1	0,30	//	0,30

Totale ore	9	52	106,30	27
Costo orario	13,37	17,64	25,40	41,79
Totale costo per aree	120,33	917,28	2.705,10	1.128,33
Costo complessivo (comprensivo della prima missione)	**6.858,60**			

CONTROLLO PERIODICO SUSSISTENZA REQUISITI (VIGILANZA)	
Costo di ogni verifica (*)	1.987,56

(*) Il costo medio della MISSIONE viene calcolato nel modo seguente, considerando un viaggio medio di circa 1000 km (andata e ritorno), un pernottamento in albergo 4 stelle, il vitto giornaliero per due giorni, la diaria giornaliera per due giorni:

- viaggio e trasporti vari (A/R) Euro 361,52
- pernottamento Euro 154,94
- vitto (per due giorni) Euro 118,79
- diaria (per due giorni) Euro 27,27

Il risultato viene moltiplicato per tre persone. Pertanto il costo medio della missione è di Euro 1.987,56.

Effettuano le missioni funzionari e/o dirigenti in servizio presso gli Uffici competenti del Ministero della salute.

RIEPILOGO DEI COSTI

COSTO COMPLESSIVO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ORGANISMO	Euro 6.858,60
COSTO DI OGNI VERIFICA ANNUALE (VIGILANZA) SUCCESSIVA ALL'ANNO DI RICONOSCIMENTO	Euro 1.987,56

04A07480

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 giugno 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «CO.VA.C. cooperativa commissionaria Valtrumplina», in Gardone Val Trompia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del Commissario governativo in data 16 aprile 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «CO.VA.C. cooperativa commissionaria Valtrumplina», in gestione commissariale, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia) (codice fiscale n. 00791670177) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Daniele Discepolo, nato a Castellammare (Napoli) il 20 luglio 1947, domiciliato in Milano, via S. Eufemia n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07230

DECRETO 21 giugno 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2004 con il quale l'avv. Giuseppe Ciliberti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Emanuele Castro, nato a Roma il 31 ottobre 1974, ivi domiciliato in via G. Balzaretto n. 80, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Ciliberti, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07231

DECRETO 21 giugno 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricola Cantalice coop. A.C. società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Rieti, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza n. 9/2004 in data 29 marzo 2004 del tribunale di Rieti con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa agricola Cantalice coop. A.C. società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Rieti (codice fiscale n. 00552710576) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Emanuele Castro, nato a Roma il 31 ottobre 1974, ivi domiciliato in via Balzaretto n. 80, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07232

DECRETO 7 luglio 2004.

Graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni previste dal bando speciale di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il perseguimento di specifiche finalità di miglioramento della sostenibilità ambientale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione della agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero delle attività produttive la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa del Ministero delle attività produttive n. 900315 del 14 luglio 2000 sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoria locale», approvato dalla Commissione della U.E. con decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000, ed in particolare la Misura 1.1 relativa alla legge n. 488/1992 che prevede l'attivazione di un bando speciale per il perseguimento di una specifica finalità di miglioramento della sostenibilità ambientale delle unità produttive ubicate nelle regioni dell'obiettivo 1 (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia), dotandolo di risorse cofinanziate pari a 309.874.139,45 euro;

Vista la circolare n. 946323 del 5 agosto 2003, come modificata dalla circolare n. 946397 del 22 ottobre 2003, con la quale è stata data attuazione alla citata decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000 finalizzata all'attivazione di un bando speciale per il miglioramento della sostenibilità ambientale e sono state definite specifiche condizioni e modalità per l'accesso alle agevolazioni;

Viste la circolare n. 946486 del 22 dicembre 2003 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore ambientale;

Visto il punto 1.2 della predetta circolare del 5 agosto 2003 che ripartisce le risorse finanziarie disponibili tra i sottotemi ambientali nella misura di seguito indicata:

a) rifiuti: *a1)* rifiuti pericolosi: € 30.987.413,95
a2) rifiuti non pericolosi: € 20.658.275,96

b) risorsa idrica: € 51.645.689,91

c) energia: € 51.645.689,91

d) multisettore: € 154.937.069,72;

Visto il punto 6.1 della citata circolare che stabilisce, tra l'altro, le procedure per la formazione delle cinque graduatorie tematiche, uniche per tutte e sei le regioni interessate, e le modalità per l'attribuzione delle risorse, tenendo conto della riserva da effettuare, per ciascun tema o sottotema, del 70% a favore delle piccole e medie imprese nonché quelle per l'utilizzo delle eventuali risorse non assegnate ai singoli temi;

Visto il decreto ministeriale del 19 settembre 2003 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando speciale della legge n. 488/1992 per il perseguimento di specifiche finalità di miglioramento della sostenibilità ambientale (18° bando);

Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1 del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni previste dal bando speciale della legge n. 488/1992 del 2003 per il perseguimento di specifiche finalità di miglioramento della sostenibilità ambientale, sono riportate nell'allegato n. 1 del presente decreto.

Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie, si forniscono, nell'allegato n. 2, le opportune note esplicative.

Art. 2.

I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'art. 1 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse.

Art. 3.

Per le iniziative escluse dalle agevolazioni di cui all'art. 1, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento decorrerà il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati per quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle banche concessionarie alle imprese interessate e, per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidità o decadenza della domanda previsti dall'art. 5 del regolamento, in quanto tali note contengono già gli specifici motivi di esclusione.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dalle attività svolte dalle banche concessionarie e quelli per l'effettuazione degli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui rispettivamente all'art. 1, comma 2 ad all'art. 10, comma 1 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sono posti a carico delle risorse nazionali della legge n. 488/1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

All. 1/1

LEGGE 488/92 - BANDO SPECIALE DEL SETTORE AMBIENTE
TEMA RIFIUTI - SOTTOTEMA RIFIUTI PERICOLOSI

NUMERO INIZIATIVE IN GRADUATORIA 14

	I1	I2	I3	I4
MEDIE	89,5060000000			
DEVIAZIONI STANDARD	51,1541919299			

A Posiz. in grad.	B Numero di progetto	C DENOMINAZIONE	D Prov.	E 1 INDICATORE RIFIUTI PERICOLOSI	F 2 INDICATORE NON RIFIUTI PERICOLOSI	G 3 INDICATORE RISORSA IDRICA	H 4 INDICATORE ENERGIA	I Somma indicatori normalizzati	L Sett. Serv.	M Dimen-sione	N Ob.	O Cofin.	P Esito con-clusivo	Q Cod. escl.	R Agevolaz. Concedibile (Euro)
1	78205-12	SCATOLIFICIO CELESTE	NA	205,7700000				2,2728147		P	1B	SI	A		775.938
2	78224-12	ZACCARIA	NA	138,1830000				0,9515740		P	1B	SI	A		605.818
3	19482-13	ARTI GRAFICHE BOCCIA	SA	125,1340000				0,6964825		M	1B	SI	A		3.216.022
4	53651-11	SIDERMECCANICA	BN	124,1990000				0,6782044		P	1B	SI	A		253.774
5	19738-13	INDUSTRIE GRAFICHE CASTIGLIONE	NA	114,7400000				0,4932929		P	1B	SI	A		1.494.856
6	19484-13	EURO FITTINGS	CE	103,1790000				0,2672899		P	1B	SI	A		975.292
7	70836-12	ATP	SA	100,0000000				0,2051445		P	1B	SI	A		210.852
8	71073-12	GALVACENTER	BN	74,7900000				- 0,2876793		M	1B	SI	A		265.802
9	3254-13	A CAPASSO & C	BA	69,0600000				- 0,3996935		P	1B	SI	A		317.026
10	22133-13	ESSESTAMPA	NA	67,5100000				- 0,4299941		P	1B	SI	A		1.685.432
11	257-13	OFFICINE GRAFICHE RIUNITE COSENTINO E PEZZINO	PA	52,3860000				- 0,7256492		M	1B	SI	A		1.531.306
12	2960-13	FLESSOFAB	SA	34,8200000				- 1,0690424		M	1B	SI	A		1.396.888
13	78218-12	RICCARDI	NA	25,5440000				- 1,2503765		M	1B	SI	A		164.832
14	7893-13	SIMSA SRL SOCIETA' IMBALLAGGI METALLICI SALERNO	SA	17,7690000				- 1,4023680		M	1B	SI	A		1.177.874

All. 1/2

LEGGE 488/92 - BANDO SPECIALE DEL SETTORE AMBIENTE
TEMA RIFIUTI - SOTTOTEMA RIFIUTI NON PERICOLOSI

NUMERO INIZIATIVE IN GRADUATORIA 18

	I1	I2	I3	I4
MEDIE		93,4427777778		
DEVIAZIONI STANDARD		66,1052049927		

A Posiz. in grad.	B Numero di progetto	C DENOMINAZIONE	D Prov.	E 1 INDICATORE RIFIUTI PERICOLOSI	F 2 INDICATORE NON RIFIUTI PERICOLOSI	G 3 INDICATORE RISORSA IDRICA	H 4 INDICATORE ENERGIA	I Somma indicatori normalizzati	L Sett. Serv.	M Dimen-sione	N Ob.	O Cofin.	P Esito con-clusivo	Q Cod. escl.	R Agevolaz. Concedibile (Euro)
1	66949-12	DATE LOGISTICA	CZ		291,8000000			3,0006294		M	1A	SI	A		293.636
2	66950-12	CSA	CZ		195,3500000			1,5415915		M	1A	SI	A		968.776
3	19855-13	VETRERIA URSI	FG		121,2800000			0,4211048		P	1B	SI	A		221.148
4	15925-13	CALABRA MACERI E SERVIZI	CS		110,0000000			0,2504678		P	1A	SI	A		944.476
5	27388-13	ITACA	ME		104,6800000			0,1699900		P	1B	SI	A		175.024
6	27810-13	EDILIZIA LUMINOSO LUIGI DI LUMINOSO M	FG		103,1300000			0,1465425		P	1B	SI	A		168.268
7	76580-12	INTRAL DI EMMA SALVATORE & C	CL		100,0000000			0,0991937		P	1B	SI	A		224.930
7	11345-13	OFELIA AMBIENTE DI MONACO M & C	CT		100,0000000			0,0991937		P	1B	SI	A		266.170
9	89487-12	CONGEDI MARTINO	LE		99,1600000			0,0864867		P	1B	SI	A		934.284
10	27841-13	MDJ FILM	FG		98,0500000			0,0696953		M	1B	SI	A		278.556
11	25997-13	BARI FONDERIE MERIDIONALI	BA		73,9500000			- 0,2948751		G	1B	SI	A		398.308
12	32778-11	PEZZOL	BA		71,5200000			- 0,3316347		M	1B	SI	A		364.666
13	98511-12	TECNO METAL	LE		58,8300000			- 0,5236014		P	1B	SI	A		187.342
14	70863-12	GRAFICA POLLINO	CS		56,9000000			- 0,5527973		P	1A	SI	A		1.135.758
15	28400-13	IAM INIZIATIVE AMBIENTALI MERIDIONALI	RC		39,4200000			- 0,8172243	S	M	1A	SI	A		1.441.204
16	7843-13	CARTESAR	SA		32,3100000			- 0,9247801		M	1B	SI	A		1.946.790
17	26127-12	ITALIAN CAN	SA		19,5300000			- 1,1181083		P	1B	SI	A		527.698
18	7030-13	VEPRAL - VERNICIATURA ESTRUSIONE PROFILATI ALLUMINIO	SA		6,0600000			- 1,3218744		M	1B	SI	A		373.364

All. 1/3

LEGGE 488/92 - BANDO SPECIALE DEL SETTORE AMBIENTE
TEMA RISORSA IDRICA

NUMERO INIZIATIVE IN GRADUATORIA 18

	I1	I2	I3	I4
MEDIE			51,6761111111	
DEVIAZIONI STANDARD			25,6708539556	

A Posiz. in grad.	B Numero di progetto	C DENOMINAZIONE	D Prov.	E 1 INDICATORE RIFIUTI PERICOLOSI	F 2 INDICATORE NON RIFIUTI PERICOLOSI	G 3 INDICATORE RISORSA IDRICA	H 4 INDICATORE ENERGIA	I Somma indicatori normalizzati	L Sett. Serv.	M Dimen-sione	N Ob.	O Cofin.	P Esito con-clusivo	Q Cod. escl.	R Agevolaz. Concedibile (Euro)
1	34136-13	ECOSERDIANA	CA			99,0000000		1,8434871	S	M	1B	SI	A		2.462.814
2	25814-13	CEMENTERIA COSTANTINOPOLI	PZ			96,2200000		1,7351931		M	1B	SI	A		5.379.020
3	25377-13	COSTRUZIONI IDRAULICHE	CS			80,4400000		1,1204882		P	1A	SI	A		663.750
4	18401-13	COSMA	CE			71,8900000		0,7874257		P	1B	SI	A		1.397.408
5	25844-13	DO ME INOX	LE			70,7100000		0,7414591		P	1B	SI	A		172.426
6	35885-13	VETROMED - VETRERIA MEDITERRANEA	VV			69,9300000		0,7110745		M	1A	SI	A		335.968
7	95568-12	DSM CAPUA	CE			64,5800000		0,5026669		G	1B	SI	A		660.574
8	32097-13	MAGNOLIA	ME			57,4200000		0,2237514		P	1B	SI	A		215.426
9	11947-13	ITALTEL	PA			45,6900000		- 0,2331871		G	1B	SI	A		460.906
10	86542-12	MAURO BENEDETTI	SA			39,8200000		- 0,4618511		G	1B	SI	A		305.142
11	13993-13	CALCESTRUZZI SAN DOMENICO	VV			37,5000000		- 0,5522259		P	1A	SI	A		308.500
12	27140-13	ELBOR	AV			34,3900000		- 0,6733750		M	1B	SI	A		724.110
13	84263-12	EPOXITAL	MT			34,3300000		- 0,6757123		G	1B	SI	A		1.289.794
14	27691-13	SARDINIA GOLD MINING	CA			33,7500000		- 0,6983060		M	1B	SI	A		476.808
15	35494-13	IMPRESA SCUTO MICHELE	CT			3[illegible],[illegible]600000		- 0,7173938		P	1B	SI	A		300.770
16	17620-13	PASTA PEDONE	LE			27,5200000		- 0,9409937		M	1B	SI	A		165.058
17	35497-13	GRANULATI BASALTICI	SR			26,9[illegible]00000		- 0,9639769		P	1B	SI	A		573.240
18	32765-11	ALMEC	AV			6,7900000		- 1,7485243		G	1B	SI	A		1.914.644

All. 1/4

LEGGE 488/92 - BANDO SPECIALE DEL SETTORE AMBIENTE
TEMA ENERGIA

NUMERO INIZIATIVE IN GRADUATORIA 41

	I1	I2	I3	I4
MEDIE				57,6358536585
DEVIAZIONI STANDARD				42,9259249741

A Posiz. in grad.	B Numero di progetto	C DENOMINAZIONE	D Prov.	E 1 INDICATORE RIFIUTI PERICOLOSI	F 2 INDICATORE NON RIFIUTI PERICOLOSI	G 3 INDICATORE RISORSA IDRICA	H 4 INDICATORE ENERGIA	I Somma indicatori normalizzati	L Sett. Serv.	M Dimen-sione	N Ob.	O Cofin.	P Esito con-clusivo	Q Cod. escl.	R Agevolaz. Concedibile (Euro)
1	34697-13	GATIM	CZ				182,1800000	2,9013736		P	1A	SI	A		2.960.814
2	13696-13	DE ROSE FORNITURE E SERVIZI	CS				170,0700000	2,6192597		P	1A	SI	A		1.309.796
3	87428-12	CATARSI MARINE	KR				135,6100000	1,8164814		M	1A	SI	A		1.762.398
4	27160-13	COMISANA LAPIDEI	RG				117,4500000	1,3934271		P	1B	SI	A		1.410.548
5	99863-11	ITAL TRACTOR SUD	CZ				100,0000000	0,9869128		M	1A	SI	A		4.907.564
5	2483-13	ETIS	LE				100,0000000	0,9869128		P	1B	SI	A		217.612
7	34699-13	INVECO	RC				97,3000000	0,9240138		P	1A	SI	A		2.973.510
8	34692-13	ELCOR	NA				92,0000000	0,8005453		P	1B	SI	A		159.842
9	7152-13	CISA	TA				90,9200000	0,7753857		M	1B	SI	A		7.388.860
10	34700-13	COFAIN - COSTRUZIONE FACCIATE INTEGRALI	CZ				88,4000000	0,7166799		P	1A	SI	A		1.188.920
11	35881-13	ECOSISTEM	CZ				84,1000000	0,6165073	S	M	1A	SI	A		519.288
12	31746-13	SILAGUM	CZ				75,0100000	0,4047472		P	1A	SI	A		1.594.238
13	61032-12	PLASTIC MORPHERS	KR				70,7400000	0,3052735		P	1A	SI	A		328.976
14	24240-13	INDUSTRIA CALCE CASERTANA	SA				70,3200000	0,2954892		M	1B	SI	A		1.153.710
15	17350-13	TORTORA VITTORIO	SA				67,8700000	0,2384141	S	P	1B	SI	A		2.364.662
16	67708-12	BIOSUD	LE				66,5300000	0,2071975	S	P	1B	SI	A		1.027.414
17	61035-12	D F B INDUSTRIA MECCANICA A TECNOLOGIA AVANZATA	CS				65,0000000	0,1715548		P	1A	SI	A		253.624
18	34691-13	BRUNOCEM	CS				62,5000000	0,1133149		P	1A	SI	A		5.932.470
19	89488-12	FERSALENTO	LE				53,3300000	- 0,1003089		M	1B	SI	A		425.208
20	61031-12	4 ESSE	KR				49,7600000	- 0,1834755		P	1A	SI	A		759.318
21	33996-13	FERROSUD	MT				49,2100000	- 0,1962882		M	1B	SI	A		2.190.110
22	80849-12	SOCIETÀ SARDA DI BENTONITE	CA				47,2500000	- 0,2419483		G	1B	SI	A		271.274
23	33995-13	KELLER ELETTROMECCANICA	CA				43,1000000	- 0,3386265		G	1B	SI	A		2.174.992
24	19850-13	CAVE TINELLA DI TINELLA LEONARDO ANTONIO	BA				41,4000000	- 0,37[illegible]2296		P	1B	SI	A		245.512
25	78223-12	STAMPATEX	SA				36,3100000	- [illegible]96[illegible]059		P	1B	SI	A		478.740
26	2173-13	BUZZI UNICEM	NU				30,3800000	- 0,634950[illegible]		G	1B	SI	A		441.024
27	61034-12	BLANDINI	CS				30,0000000	- 0,6438033		M	1A	SI	A		266.034
28	13671-13	CEMENTI DELLA LUCANIA F.LLI MARROCCOLI FU MICHELE	PZ				29,7400000	- 0,6498603		G	1B	SI	A		340.058
29	80873-12	DICHEM	NA				27,0600000	- 0,7122934		P	1B	SI	A		247.738
30	2171-13	BUZZI UNICEM	SR				24,4800000	- 0,7723970		G	1B	SI	A		972.298
31	30032-13	GRUPPA	FG				24,2400000	- 0,7779880		P	1B	SI	A		550.288
32	6539-13	COMASA DI SALZANO G & C	NA				22,4100000	- 0,8206196		P	1B	SI	A		459.268
33	25609-13	OLD ART	BN				20,2300000	- 0,8714047		P	1B	SI	A		416.248
34	2172-13	BUZZI UNICEM	BA				19,7900000	- 0,8816549		G	1B	SI	A		1.159.786
35	15926-13	CARTIERA PARTENOPE	NA				19,2300000	- 0,8947007		M	1B	SI	A		286.186
36	78220-12	NOVOLEGNO SPA	AV				12,4300000	- 1,0531131		G	1B	SI	A		2.123.744
37	32780-11	VEBAD	BA				11,4400000	- 1,0761761		G	1B	SI	A		4.389.896
38	38121-13	VINILTEX	BA				10,3400000	- 1,1018016		P	1B	SI	A		19[illegible].256
39	78226-12	DI CAPRIO	CE				10,1100000	- 1,1071597		P	1B	SI	A		[illegible]84.8[illegible]8
40	22754-13	ASJA AMBIENTE ITALIA	PA				9,9000000	- 1,1120518		M	1B	SI	A		1.06[illegible].25[illegible]
41	25801-13	SUD GESSI	CL				4,9300000	- 1,2278327		P	1B	SI	A		476.5[illegible]6

All. 1/5

LEGGE 488/92 - BANDO SPECIALE DEL SETTORE AMBIENTE
GRADUATORIA MULTISETTORE

NUMERO INIZIATIVE IN GRADUATORIA 2[illegible]

	I1	I2	I3	I4
MEDIE	20,2746538462	26,1088461538	29,5103846154	42,5911538462
DEVIAZIONI STANDARD	32,8656665972	44,6904645155	31,3627890955	44,2597454423

A Posiz. in grad.	B Numero di progetto	C DENOMINAZIONE	D Prov.	E 1 INDICATORE RIFIUTI PERICOLOSI	F 2 INDICATORE NON RIFIUTI PERICOLOSI	G 3 INDICATORE RISORSA IDRICA	H 4 INDICATORE ENERGIA	I Somma indicatori normalizzati	L Sett. Serv.	M Dimen-sione	N Ob.	O Cofin.	P Esito con-clusivo	Q Cod. escl.	R Agevolaz. Concedibile (Euro)
1	31489-13	ZINCOGAM	LE	63,7900000	-	-	207,4100000	3,5227849		M	1B	SI	A		774.008
2	26456-13	IMAC	CS	-	172,4000000	47,7400000	42,8100000	3,2427308		P	1A	SI	A		621.764
3	11056-13	SIFO HOSPITAL	CZ	-	-	97,7500000	141,8000000	3,2162191		P	1A	SI	A		1.704.614
4	7061-12	UMICORE ITALIA	AV	112,9900000	-	23,8600000	15,5000000	1,4445677		G	1B	SI	A		394.348
5	24608-13	PROCESSI SPECIALI	BR	76,3180000	-	68,1300000	-	1,3900929		P	1B	SI	A		303.434
6	16208-13	FLUORSID	CA	49,6100000	-	49,5500000	38,1000000	0,8458570		G	1B	SI	A		295.660
7	35496-13	NUOVE TECNOLOGIE ELETTRO TELEFONICHE N T ET	CT	-	123,0300000	-	52,4700000	0,8340919		G	1B	SI	A		826.112
8	35807-13	INDUSTRIE FRACCHIOLLA	BA	-	61,0800000	78,5400000	-	0,7666301		M	1B	SI	A		444.504
9	67221-12	CONCERIA IRPEL	AV	-	39,0200000	48,9800000	40,9800000	0,2563921		P	1B	SI	A		559.778
10	26457-13	VECCHIO FRANCO	CS	-	-	47,0400000	77,2100000	0,1399952		P	1A	SI	A		757.562
11	80864-12	TSM ITALIA	CA	70,7400000	-	-	47,3700000	0,1183249		G	1B	SI	A		339.470
12	27689-13	SINTER SUD	BN	66,5700000	-	-	52,0000000	0,0960546		P	1B	SI	A		1.803.320
13	25406-13	SANTORO MARMI	TP	-	-	92,3900000	3,8400000	- 0,0717377		P	1B	SI	A		436.838
14	7889-13	FAMAR BREVETTI SRL	CE	-	89,8900000	-	30,7200000	- 0,3988705		P	1B	SI	A		855.684
15	80850-12	TECNOCHEM	CA	-	-	54,0000000	38,1700000	- 0,5137744		P	1B	SI	A		166.498
16	78221-12	SO VE MEC SRL	NA	45,9390000	-	25,6800000	16,0900000	- 0,5242247		P	1B	SI	A		577.262
17	26458-13	VECCHIO FRANCO	CS	-	-	41,0600000	50,7900000	- 0,6485638		P	1A	SI	A		706.140
18	23104-13	LEGHE LEGGERE	CE	-	56,8500000		46,1200000	- 0,7902321		M	1B	SI	A		1.960.520
19	35495-13	NUOVE TECNOLOGIE ELETTROTELEFONICHE NTET	CT	-	42,8700000	-	49,9300000	- 1,0169678		G	1B	SI	A		195.048
20	80847-12	CARBOSULCIS	CA	-	48,2700000	-	40,8400000	- 1,1015152		G	1B	SI	A		3.905.326
21	33918-13	NUOVA ELETTROMECCANICA SUD	RC	-	-	42,5500000	26,3400000	- 1,1525194		M	1A	SI	A		753.644
22	17526-13	MONTANINO	NA	29,9660000	-	-	32,0600000	- 1,4682136		M	1B	SI	A		3.529.392
23	7891-13	ALBATROS INDUSTRIA CONCIARIA	AV	-	-	31,3900000	17,6700000	- 1,7042442		G	1B	SI	A		678.580
24	3695-13	DROP	MT	-	45,4200000	-	8,7800000	- 1,8896474		P	1B	SI	A		226.628
25	28313-13	DERMA DI DE MAIO GAETANO & C SNC	AV	-	-	18,4400000	11,2600000	- 2,2619808		M	1B	SI	A		164.218
26	66952-12	GRAFICHE ABRAMO	CZ	11,2180000	-	-	19,1100000	- 2,331247[illegible]		M	1A	SI	A		476.834

ALLEGATO 2

NOTE ESPLICATIVE

Le graduatorie di cui agli allegati 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 contengono le domande ritenute ammissibili per il bando finalizzato al perseguimento dello specifico obbiettivo del miglioramento della sostenibilità ambientale delle unità produttive ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obbiettivo 1.

La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza è determinata sulla base del valore dell'indicatore riportato nella colonna che si riferisce allo specifico tema.Tale valore è pari al valore dell' indicatore ambientale, calcolato secondo quanto indicato al punto 6.2 della circolare n. 946323 del 5 agosto 2003 rispettivamente in 1) per il tema <<Rifiuti>>, 2) per il tema <<Risorsa idrica>>, 3) per il tema <<Energia>>. Per il tema <<Multisettore>>, come indicato in 6.2 al punto 4), la posizione in graduatoria di ciascuna domanda è determinata dalla somma dei singoli indicatori ambientali normalizzati, che concorrono al tema stesso, riportata nella colonna I.

Nel caso del tema <<Multisettore>>, per consentire di verificare il valore degli indicatori normalizzati attraverso la formula riportata nella Appendice della circolare sopra citata, e quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna I, vengono riportati, per ogni tema elementare che concorre al tema <<Multisettore>>, il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.

Nelle graduatorie, in corrispondenza di ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:

Colonna A
(Posizione in graduatoria): il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria;

Colonna B
(Numero di progetto): il n. di progetto della domanda.

Colonna C
(denominazione): la denominazione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni.

Colonna D
(Prov.): la provincia del comune ove è ubicata l'unità produttiva.

Colonna E
(Indicatore rifiuti pericolosi): valore determinato secondo le indicazioni riportate in merito al punto 6.2 della circolare n. 946323 del 5.8.03

Colonna F
(Indicatore rifiuti non pericolosi): valore determinato secondo le indicazioni riportate in merito al punto 6.2 della circolare n. 946323 del 5.8.03

Colonna G
(**Indicatore Risorsa idrica):** valore determinato secondo le indicazioni riportate in merito al punto 6.2 della circolare n. 946323 del 5.8.03

Colonna H
(Indicatore Energia): valore determinato secondo le indicazioni riportte in merito al punto 6.2 della circolare n. 946323 del 5.8.03

Colonna I
(Somma indicatori normalizzati): somma dei valori normalizzati degli indicatori dei temi presenti. Tale valore è quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria Multisettore. (Nelle graduatorie relative ai singoli temi, nella colonna è riportato il valore normalizzato del singolo indicatore utilizzato)
Colonna L
(Sett. Serv.): il settore di attività del programma:
nulla = estrattivo, manifatturiero, costruzioni o energia
S = servizi.
Colonna M
(Dimensione): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni :
P = piccola impresa
M = media impresa
G = grande impresa.
Colonna N
(Ob.): l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale insiste l'unità produttiva interessata dal programma
1A = Obiettivo 1 Zona A (Calabria)
1B = Obiettivo 1 Zona B (restanti Regioni del Sud)
Colonna O
(Cofin.): l'ammissibilità o meno della domanda al cofinanziamento U.E.:
SI = ammissibile
nulla = non ammissibile.
Colonna P
(Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilità o meno della domanda:
A = agevolabile
N = non agevolabile
P = parzialmente agevolabile
Colonna Q
(Cod. esc.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni:
1 = esaurimento delle risorse attribuibili
4 = superamento della riserva del 70% destinata alle PMI
5 = motivi 1 e 4 insieme
Colonna R
(Agevolaz. concedibile) : l'ammontare in euro dell'agevolazione concedibile per il programma di investimenti. Tale ammontare è inferiore a quello richiesto qualora nella Colonna Q sia indicato "P" ; è pari a zero qualora nella Colonna Q sia indicato "N".

04A07331

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 giugno 2004.

Sostituzione del liquidatore della piccola società cooperativa «Tora centro servizi a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto il proprio decreto del 28 maggio 2004, con il quale, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, comma 1, del codice civile, ha nominato il dott. Cestaro Giuseppe liquidatore della piccola società cooperativa «Tora centro servizi a r.l.», già posta in liquidazione volontaria in data 26 marzo 2001;

Vista la nota del 16 giugno 2004, con la quale il predetto liquidatore ha comunicato di non accettare l'incarico per impegni precedentemente presi, che ne rendono impossibile lo svolgimento;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore rinunciatario;

Decreta:

Il dott. Taverna Salvatore, nato a Sersale (Catanzaro) il 29 ottobre 1954 e con studio in Torino, corso Tassoni n. 25, è nominato liquidatore della piccola società cooperativa «Tora centro servizi a r.l.», con sede legale in Torino, via Boucheron n. 13, in sostituzione del dott. Cestaro Giuseppe rinunciatario.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammissi-

bile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Torino, 22 giugno 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A07236

DECRETO 28 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «L'Ardita» a r.l., in Andria.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione dell'11 luglio 2003 e successivo accertamento del 22 ottobre 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste del precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «L'Ardita» a r.l., con sede in Andria pos. n. 5388/209868 costituita per rogito del notaio Oscar Pagliani in data 6 febbraio 1985, repertorio n. 32737, registro imprese n. 6592, omologato dal Tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 giugno 2004

Il dirigente provinciale: BALDI

04A07384

DECRETO 28 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ferrovieri Riccardo Bianchi» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 1º ottobre 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste del precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Ferrovieri Riccardo Bianchi» a r.l., con sede in Bari pos. n. 1132/15829 costituita per rogito del notaio Gaetano Carbone in data 30 settembre 1947, repertorio n. 10020, registro imprese n. 3105, omologato dal Tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 giugno 2004

Il dirigente provinciale: BALDI

04A07385

DECRETO 28 giugno 2004.

Scioglimento della società «Cooperativa 91 a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 7 maggio 2001 e successivo accertamento del 2 marzo 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste del precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003;

Decreta:

La società «Cooperativa 91 a r.l.», con sede in Bari posizione n. 6955/252793 costituita per rogito del notaio Vito Padolecchia in data 30 marzo 1991, repertorio n. 133188, registro imprese n. 27573, omologato dal Tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 giugno 2004

Il dirigente provinciale: BALDI

04A07386

DECRETO 1° luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «F.A.L.B. a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di mancata revisione del 30 aprile 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «F.A.L.B. a r.l.», con sede in Bari, posizione n. 2629/134765 costituita per rogito del notaio dott. Ettore Cardinali in data 21 ottobre 1974, repertorio n. 114943, codice fiscale 00558740726, R.E.A. n. 162468, registro società n. 7982, omologato dal Tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 1° luglio 2004

Il dirigente provinciale: BALDI

04A07387

DECRETO 7 luglio 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Hermes», con sede in Nettuno (Roma), costituita per rogito notaio Sbardella Patrizio, in data 27 maggio 1999, repertorio 68260, registro società 238807/00, tribunale di Roma, BUSC 36233, codice fiscale 05872291009;

società cooperativa «Consorzio social team», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Cesarini Bruno, in data 20 maggio 1997, repertorio 13038, registro società 346862/97, tribunale di Roma, BUSC 35061, codice fiscale 0538618001;

società cooperativa «Cathering services», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Corrado Nino Filippo, in data 18 ottobre 1999, repertorio 36772, registro società 55454/00, tribunale di Roma BUSC 36298, codice fiscale 05855091004;

società cooperativa «Facchini Etruria già Il Parcheggio», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Idolo Eugenio, in data 10 febbraio 1998, repertorio 19738, registro società 96854, tribunale di Roma, BUSC 35339, codice fiscale 05461571001;

società cooperativa «Trisulti», con sede in Anzio (Roma), costituita per rogito notaio Gaddi Maurizio, in data 2l novembre 1991, repertorio 28943, registro società 10484, tribunale di Roma, BUSC 32869, codice fiscale 04196291001;

società cooperativa «Midicoop Gaeta prima», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Liguori Mario, in data 16 febbraio 1990, repertorio 54653, registro società 8286/90, tribunale di Roma, BUSC 32233, codice fiscale 03827921002.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 7 luglio 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A07425

DECRETO 8 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Famiglia meccanica di Salarno s.c.r.l.», in Saviore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA

Visto il comma 1, prima parte, l'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 7 aprile 2004 con la quale è stato accertato che la società cooperativa «Famiglia meccanica di Salarno - FA.ME.SA.» si trova nella condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma prima parte, in quanto non è in condizioni di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita: non risulta approvato nè depositato alcun bilancio; non risultano rapporti patrimoniali da definire; l'assemblea dei soci risulta in situazione di impossibilità di funzionamento per l'irreperibilità dei soci;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperativa in data 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la «regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione», sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Famiglia meccanica di Salarno s.c.r.l.» con sede in Saviore, costi-

tuita per rogito notaio Giuseppe Camadini in data 12 ottobre 1977, repertorio 383, registro imprese 14249 di Brescia, posizione provinciale/nazionale 2074/155938, codice fiscale 00981140171.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 8 luglio 2004

p. *Il direttore provinciale:* MONGELLI

04A07383

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 luglio 2004.

Divieto di circolazione dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 5009 del 17 dicembre 2003, con il quale è stato approvato il calendario 2004 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati;

Visto l'Accordo sottoscritto il 1° giugno 2004 tra le associazioni di categoria dell'autotrasporto, i gestori di autostrade e l'ANAS, con il quale si è riconosciuta l'esigenza di estendere per ulteriori tre giorni, con riferimento alla sola rete autostradale, le limitazioni alla circolazione del traffico pesante fissate dal decreto ministeriale suindicato;

Ritenuto di dover integrare il predetto calendario 2004 dei divieti di circolazione, recependo il contenuto dell'Accordo in parola;

Decreta:

Art. 1.

1. Il divieto di circolazione fissato con il decreto ministeriale n. 5009 del 17 dicembre 2003 per i veicoli e i complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, è esteso, con riferimento alla sola rete autostradale, ai periodi di seguito elencati:

dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del giorno 23 luglio 2004;

dalle ore 24,00 del 31 luglio alle ore 7,00 del giorno 1° agosto 2004;

dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del giorno 6 agosto 2004.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica in presenza di limitazioni alla circolazione dei veicoli indicati nel medesimo comma, dalle quali derivi l'impossibilità di percorrere itinerari alternativi alle tratte autostradali interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2004

Il Ministro: LUNARDI

04A07639

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 luglio 2004.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Albana di Romagna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna in data 5 novembre 2001 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernenti la predetta istanza, tenutasi in Forlì il 13 gennaio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 27 aprile 2004;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla sopracitata istanza;

Vista la nota dell'Ente tutela vini di Romagna tesa ad ottenere che all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra venga inserito il riferimento agli zuccheri riduttori;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2004, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo Albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Albana di Romagna», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2004, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici delle regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Albana di Romagna»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», già riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Albana di Romagna» secco (asciutto);
«Albana di Romagna» amabile;
«Albana di Romagna» dolce;
«Albana di Romagna» passito;
«Albana di Romagna» passito riserva.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» devono essere ottenuti dalle uve di vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Albana: 100%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» è costituita dalla parte del territorio della Romagna adatta alla produzione del vino in causa e cioè:

Provincia di Forlì-Cesena: comuni di Castrocaro e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.

Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì, il limite a valle è così delimitato:

comune di Savignano sul Rubicone: dalla strada statale n. 9 Emilia;

comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incontro di questa con riva Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-*bis*, da questa prende per via comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-*bis*, segue quindi le vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Forlimpopoli;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Cesena segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via Della Madonna che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;

comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via San Siboni, segue questa via e poi le Vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59, poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza.

Provincia di Ravenna: comuni di Castelbolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella.

Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il limite a valle è delimitato come segue:

comune di Faenza: dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni e per le vie Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese;

comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti:

comune di Imola, dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice. Segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;

comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi

di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.

Sono ammessi, per i nuovi impianti, le forme di allevamento in parete, anche con cordone permanente, la pergoletta, l'alberello ed il duplex; con un minimo di n. 2.500 ceppi/ettaro per la pergoletta e il duplex, n. 2.750 ceppi/ettaro per le forme in parete e n. 5.000 ceppi/ettaro per l'alberello.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Non possono essere iscritti nell'albo di cui alla legge n. 164/1992, i vigneti impiantati in terreni inadatti a produrre uve di qualità.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» non deve essere superiore a t 10 per ettaro e a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere ricondotta, attraverso il diradamento dei grappoli, ad un quantitativo non superiore al 10% del suddetto limite.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore, per tutti i vini, ad esclusione delle tipologie «passito» e «passito riserva» al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade la denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino finito, per le tipologie «passito» e «passito riserva» non deve essere superiore al 50%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.

È ammesso l'arricchimento, con esclusione dell'utilizzo del mosto concentrato, nella misura massima di 1 grado.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Albana di Romagna» secco (asciutto):

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;

odore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;

sapore: asciutto un po' tannico, caldo e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

«Albana di Romagna» amabile:

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;

odore: caratteristico dell'Albana;

sapore: fruttato, amabile, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;

zuccheri riduttori da svolgere: da 12 a 30 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l:

zuccheri riduttori: come da regolamento CE n. 753/02, art. 16, punto 1, lettera *a)*;

«Albana di Romagna» dolce:

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;

odore: caratteristico dell'Albana;

sapore: di fruttato, dolce, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico effettivo minimo: 8,50% vol;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;

zuccheri riduttori: non inferiore a 45 g/l, ma non superiore a 80 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Albana di Romagna» passito:

colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00 % vol;

titolo alcolometrico effettivo minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

acidità volatile corretta: massimo 1,50 g/l;

anidride solforosa: come previsto dalla norma comunitaria;

estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l;

«Albana di Romagna» passito riserva:

colore: da giallo paglierino a giallo oro brillante con riflessi ambrati;

odore: intenso, con chiare note fruttate e di muffa nobile;

sapore: pieno e intensamente dolce, gradevolmente acido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 24,00 % vol;

titolo alcolometrico effettivo: minimo 4,00% vol - massimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 6,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 44 g/l.

Le tipologie «Albana di Romagna» passito e «Albana di Romagna» passito riserva devono essere ottenute da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.

È ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata e deumidificata per la disidratazione delle uve.

Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore a 284 g/l.

Coloro che optano per l'appassimento in pianta, con o senza intervento della «muffa nobile», non sono tenuti al rispetto della scadenza del 15 ottobre.

A coloro che praticano l'appassimento in pianta con attacco da «muffa nobile», è concesso di produrre e commercializzare «Albana di Romagna» passito riserva avente un titolo alcolometrico effettivo minimo di 4% vol, purché la gradazione del mosto al momento della pigiatura non sia inferiore ai 400 grammi per litro.

Per tutte le tipologie previste è consentita la vinificazione, la conservazione e l'affinamento in contenitori di legno. In tal caso i vini, al momento dell'esame organolettico, possono presentare il caratteristico sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Le qualificazioni «secco», «amabile», «dolce», «passito» e «passito riserva» devono figurare in etichetta e sono consentite alle diverse tipologie della denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» che presentino le rispettive caratteristiche precisate nel precedente art. 6.

Il vino «Albana di Romagna» passito non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto.

Il vino «Albana di Romagna» passito riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto.

Art. 8.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e

località comprese nella zona di produzione di cui all'art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» deve essere utilizzato esclusivamente il tappo raso bocca.

Per le tipologie «passito» e «passito riserva» è consentito solo l'uso del tappo di sughero monopezzo.

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» ad esclusione delle tipologie «passito» e «passito riserva»; imbottigliati in recipienti fino a 0,187 litri è consentita la chiusura con tappo a vite.

04A07279

DECRETO 2 luglio 2004.

Interventi, per l'anno 2004, del piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche, nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilità da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), in particolare l'art. 52, comma 81, che prevede l'istituzione, per gli anni 2002, 2003 e 2004, di una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, in occasione di interruzioni temporanee dell'attività di pesca a strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche, con uno stanziamento di 10 milioni di euro, per ciascun anno;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), in particolare l'art. 4, comma 30, che dispone l'approvazione da parte del Ministro del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004;

Vista la legge 27 marzo 2004, n. 77, di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, che all'art. 3, comma 1, incrementa di 5 milioni di euro, per l'anno 2004, l'importo di cui all'art. 52, comma 81, della legge finanziaria 2002;

Vista la medesima legge 27 marzo 2004, n. 77, che all'art. 3, comma 2, istituisce per gli anni 2005 e 2006 una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche con uno stanziamento di 9 milioni di euro per ciascun anno;

Visto il decreto 7 maggio 2004 recante il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, recante le modalità di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, ed in particolare l'art. 9, così come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 1998, relativo all'istituzione di quattro zone di riposo biologico;

Visti i decreti ministeriali 19 giugno 2003, recante piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003, e 20 giugno 2003, recante le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 2003;

Ravvisata la necessità, al fine di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attività di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche, elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 2792/99, art. 12, paragrafo 6, nonché dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, di predisporre un piano di protezione delle risorse acquatiche, con valenza triennale 2004-2006, come comunicato alla Commissione europea con la nota n. 200418674 del 1° giugno 2004;

Considerato che sulla base dei risultati scientifici conseguiti la misura può essere modulata diversamente per gli anni successivi;

Visto il decreto 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

Piano di protezione delle risorse acquatiche

1. Gli interventi regolati dal presente decreto sono riferiti all'anno 2004 e fanno parte di un piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche

che, nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile, prevede una serie di misure progressive miranti a migliorare la sostenibilità dell'attività di pesca marittima. L'impatto sulle risorse di tali misure sarà oggetto di valutazione scientifica al fine di verificanie l'efficacia.

Art. 2.

Interruzione temporanea della pesca per l'anno 2004

1. Le interruzioni temporanee della pesca, relativamente all'anno 2004, per le navi autorizzate ai sistemi di pesca di seguito individuati, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, sono disciplinate dai successivi articoli.

2. Le regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna potranno disciplinare, per le navi iscritte nei propri compartimenti marittimi, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, le interruzioni temporanee della pesca in conformità al presente decreto oppure in base alle rispettive legislazioni regionali e con le eventuali misure sociali di accompagnamento a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 3.

Interruzione temporanea obbligatoria in Adriatico e Ionio

1. Per tutte le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1 abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Crotone compresi, è disposta un'interruzione temporanea obbligatoria della pesca di trentacinque giorni consecutivi, secondo i seguenti periodi e nelle seguenti aree:

a) da Trieste a Manfredonia dal 2 agosto al 5 settembre;

b) da Molfetta a Crotone dal 6 settembre al 10 ottobre.

2. Dal 5 luglio al 1º agosto 2004 è altresì stabilita una ulteriore interruzione temporanea facoltativa per tutte le unità da pesca iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico e dello Ionio escluse le turbosoffianti, previa comunicazione scritta dell'armatore all'ufficio di iscrizione della nave e/o consegna dei documenti di bordo entro il giorno precedente all'interruzione.

3. Per i periodi di interruzione temporanea di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono corrisposte le misure sociali di cui al successivo art. 7. Tali misure non si applicano ai casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato abbia ricevuto altra misura da parte delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la possibilità di integrazione alla misura massima consentita a carico dei predetti enti pubblici. Tali misure non si applicano per periodi di interruzione facoltativa inferiore ai dieci giorni consecutivi.

4. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca a strascico e/o volante è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque compartimentali oggetto dell'interruzione temporanea, alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti. La violazione del presente divieto sarà punita in base alla normativa vigente.

5. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro il giorno precedente l'interruzione ivi prevista.

6. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pescaturismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui all'art. 7, per la continuazione, durante il periodo di interruzione obbligatorio, della pesca con gli altri sistemi, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima del porto di base logistica.

Art. 4.

Interruzione temporanea facoltativa in Tirreno

1. Le imprese armatrici di navi da pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Reggio Calabria ad Imperia compresi, hanno facoltà di aderire all'interruzione temporanea della pesca per un periodo di trentacinque giorni consecutivi, nell'arco temporale dal 5 luglio al 10 ottobre 2004. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione scritta, al capo del compartimento di iscrizione, della data di inizio dell'interruzione e del porto di base logistica, almeno cinque giorni prima della data di inizio prescelta.

Art. 5.

Ulteriori misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con separato decreto sarà disciplinato, in deroga al suddetto principio, lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con talune festività.

2. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pescaturismo, previo sbarco degli attrezzi ovvero apposizione dei sigilli da parte della autorità marittima.

4. Nei periodi di interruzione temporanea nelle aree di cui all'art. 3, comma 1, la pesca con i sistemi a strascico e/o volante è vietata a tutte le navi provenienti dalle altre aree.

5. Nell'arco temporale dal 5 luglio al 10 ottobre 2004 è interdetta, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico e dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

6. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5, i capi dei compartimenti marittimi, valutate le realtà locali e sentite le rispettive commissioni consultive locali per la pesca marittima, possono adottare, con propria ordinanza, una diversa disciplina per le unità abilitate allo strascico e/o volante di stazza lorda inferiore a 10 tsl o 15 GT.

7. Il comma 5 non si applica nelle acque dei compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste in considerazione della particolare posizione geografica ditali compartimenti.

Art. 6.

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Il divieto di cui all'art. 5, comma 4, si applica a tutte le unità abilitate all'esercizio della pesca a strascico e/o volante anche per i dieci giorni feriali successivi al termine dell'interruzione.

2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, le unità che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante, osservano un ulteriore periodo di interruzione dell'attività tale da consentire un numero massimo di giorni operativi di pesca pari a trenta nell'intero periodo.

3. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea i comitati di gestione delle zone di tutela biologica, istituite ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, possono limitare lo sforzo di pesca all'interno delle citate zone.

Art. 7.

Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee

1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 3, commi 1 e 2, e all'art. 4 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in:

a) minimo monetario garantito, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;

b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera *a)*.

Art. 8.

1. Con successivo provvedimento saranno disciplinate le modalità di attuazione del presente decreto nonché le procedure di liquidazione delle misure sociali di cui al precedente art. 7.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive registro n. 4, foglio n. 133

04A07445

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 18 giugno 2004.

Designazione dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 («Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli») che prevede la designazione, da parte della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2 dello stesso decreto, nonché la revoca, con le medesime modalità, della designazione dei sistemi indicati in allegato al medesimo decreto;

Vista la delibera Consob 22 gennaio 2001, n. 12925, con cui la Monte Titoli S.p.a. è stata autorizzata alla gestione accentrata di strumenti finanziari;

Visto l'art. 23 del «Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali», adottato dalla Monte Titoli S.p.a. ai sensi del l'art. 81, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che disciplina il trasferimento di strumenti finanziari attraverso operazioni di giro;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 30 ottobre 2000, con cui la Monte Titoli S.p.a. è stata autorizzata alla gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 50, comma 1, del «Regolamento operativo dei servizi di liquidazione (Express II) e delle attività accessorie» adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai

sensi dell'art. 4 del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'8 settembre 2000, che prevede che «Il Monte, d'intesa con la Banca d'Italia, definirà un calendario per il graduale passaggio delle categorie titoli attualmente liquidate e regolate nella "Liquidazione dei titoli" offerta dalla Banca d'Italia alla liquidazione netta offerta dal Monte»;

Considerato che la Monte Titoli S.p.a., d'intesa con la Banca d'Italia, ha definito il calendario per l'avvio di Express II in base al quale, dal 26 gennaio 2004, vengono regolate nei servizi di liquidazione Express II, oltre alle transazioni sui titoli obbligazionari di emittenti privati, già regolate nella nuova liquidazione netta offerta dal Monte dall'8 dicembre 2003, le transazioni su tutti gli altri strumenti finanziari, tra cui i titoli azionari e i titoli di Stato;

D'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Dispone:

È designato il seguente sistema:

«Servizio di gestione accentrata gestito dalla Monte Titoli S.p.a. limitatamente al trasferimento di strumenti finanziari attraverso operazioni di giro».

È revocata la designazione del seguente sistema:

«Liquidazione titoli ivi inclusi gli adempimenti preliminari e complementari previsti dall'art. 69 del testo unico della finanza testo unico della finanza gestiti nell'ambito del servizio di riscontro e rettifiche giornalieri».

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 giugno 2004

Il Governatore: FAZIO

04A07416

CIRCOLARI

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 15 luglio 2004, n. **CNIPA/CR/43.**

Trasmissione di copia dei contratti stipulati dalle amministrazioni, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in materia di beni e servizi informatici.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della funzione pubblica

Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Ragioneria generale dello Stato

Come è noto, le circolari del 24 marzo 1994, n. AIPA/CR/4, del 5 settembre 1994, n. AIPA/CR/6 e del 5 ottobre 2001 n. AIPA/CR/33, hanno previsto l'obbligo, a carico delle amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, di trasmettere copia di tutti i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione.

Alla luce dell'esperienza sino ad oggi maturata, e allo scopo di snellire il lavoro di rilevazione ed esame dei contratti trasmessi, si ritiene ora opportuno raccomandare alle amministrazioni di allegare ai citati contratti tutti gli eventuali documenti che ne formino parte integrante, con particolare riferimento all'offerta economica del fornitore, o ad analogo documento contenente il dettaglio analitico dei costi della fornitura. Questa raccomandazione è volta a consentire una più efficace e puntuale trattazione dei dati di maggiore interesse.

Si raccomanda, altresì, di indicare, nella lettera di trasmissione, se i contratti che vengono trasmessi siano o meno stati oggetto del parere di cui all'art. 8 del richiamato decreto legislativo e, in caso affermativo, di indicare gli estremi del parere stesso.

Si precisa inoltre che, per i contratti in parola e per gli altri documenti che costituiscono parte integrante degli stessi, da allegare, sarà da preferirsi il formato «immagine» su supporto elettronico.

Roma, 15 luglio 2004

Il presidente: ZOFFOLI

04A07426

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmato a Roma il 21 novembre 2000.

Il giorno 26 maggio 2004 si è perfezionata la procedura dello scambio degli strumenti di ratifica per l'entrata in vigore della Convenzione indicata in oggetto, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 gennaio 2004, n. 22, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2004.

Conformemente all'art. 30, l'Atto internazionale sopra citato entra in vigore allo scambio degli strumenti di ratifica.

Detta Convenzione è pertanto entrata in vigore alla data del 26 maggio 2004.

04A07220

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, firmato ad Amman l'11 giugno 2002.

Il giorno 21 giugno 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, firmato ad Amman l'11 giugno 2002, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 gennaio 2004, n. 19, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2004.

In conformità all'art. 11, l'accordo è entrato in vigore il giorno 21 giugno 2004.

04A07221

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 25 marzo 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Nicola Chiaravalloti, console onorario del Regno del Marocco a Catanzaro».

04A07222

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 luglio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2412
Yen giapponese	134,26
Corona danese	7,4357
Lira Sterlina	0,66360
Corona svedese	9,1975
Franco svizzero	1,5264
Corona islandese	88,13
Corona norvegese	8,4770
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58240
Corona ceca	31,181
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,53
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6623
Lira maltese	0,4260
Zloty polacco	4,4193
Leu romeno	40949
Tallero sloveno	239,8800
Corona slovacca	39,893
Lira turca	1773900
Dollaro australiano	1,6934
Dollaro canadese	1,6271
Dollaro di Hong Kong	9,6813
Dollaro neozelandese	1,8800
Dollaro di Singapore	2,1111
Won sudcoreano	1436,75
Rand sudafricano	7,3166

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A07613

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34194 del 14 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Laver in liquidazione, con sede in Beinasco (Torino), unità di Beinasco (Torino), per il periodo dal 2 aprile 2004 al 1º aprile 2005.

Con decreto n. 34195 del 14 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nebiolo Group, con sede in frazione Villanova-Castenaso (Bologna), unità di San Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 20 aprile 2004 al 19 aprile 2005.

Con decreto n. 34196 del 14 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Piral, con sede in Genova, unità di Albisola Superiore (Savona), per il periodo dal 26 aprile 2004 al 25 aprile 2005.

Con decreto n. 34197 del 14 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. PIAD, con sede in Ozzero (Milano), unità di Ozzero (Milano), per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 34198 del 14 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Keller elettromeccanica, con sede in Villacidro (Cagliari), unità di Palermo, per il periodo dal 16 marzo 2004 al 15 settembre 2004.

Con decreto n. 34199 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Rinascente/Upim, con sede in Milano, unità di Foggia, per il periodo dal 1º maggio 1998 al 30 aprile 1999.

Con decreto n. 34200 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Lecce, per il periodo dal 1º agosto 1998 al 29 novembre 1998.

Con decreto n. 34201 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Rinascente/Upim, con sede in Milano, unità di Brindisi, per il periodo dal 1º ottobre 1998 al 30 settembre 1999.

Con decreto n. 34202 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Rinascente/Upim, con sede in Milano, unità di Enna, per il periodo dal 7 aprile 1998 al 30 novembre 1998.

Con decreto n. 34203 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Rinascente/Upim, con sede in Milano, unità di Acireale (Catania), per il periodo dal 28 aprile 1998 al 31 dicembre 1998.

Con decreto n. 34204 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Catania, per il periodo dal 28 aprile 1998 al 30 novembre 1998.

Con decreto n. 34205 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Rinascente/Upim, con sede in Carbonia (Cagliari), unità di Carbonia (Cagliari), per il periodo dal 1º giugno 1998 al 31 maggio 1999.

Con decreto n. 34206 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino Upim ora Rinascente/Upim, con sede in Milano, unità di Nuoro, per il periodo dal 1º giugno 1998 al 31 maggio 1999.

Con decreto n. 34207 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino Upim ora Rinascente/Upim, con sede in Milano, unità di Iglesias (Cagliari), per il periodo dal 23 giugno 1998 al 22 giugno 1999.

Con decreto n. 34208 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino Upim, con sede in Milano, per il periodo dal 1º luglio 1998, unità di:

Cagliari Petrarca (Cagliari), fino al 28 febbraio 1999;

Quartu S. Elena (Cagliari), fino al 30 giugno 1999.

Con decreto n. 34209 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Salerno, per il periodo dal 1º giugno 1998 al 31 maggio 1999.

Con decreto n. 34210 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Benevento Cretarossa, per il periodo dal 10 marzo 1998 al 9 marzo 1999.

Con decreto n. 34211 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Caserta, per il periodo dal 1º giugno 1998 al 31 maggio 1999.

Con decreto n. 34212 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Rinascente, con sede in Milano, unità di Nicastro - Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 6 ottobre 1998 al 5 ottobre 1999.

Con decreto n. 34213 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 13 ottobre 1998 al 12 ottobre 1999.

Con decreto n. 34214 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Crotone, per il periodo dal 17 novembre 1998 al 16 novembre 1999.

Con decreto n. 34215 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Matera, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1º febbraio 1999.

Con decreto n. 34216 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Logrò, con sede in Ravarino (Modena), unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 4 marzo 2004 al 3 settembre 2004.

Con decreto n. 34217 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Cobra, con sede in Airola (Benevento), unità di Airola (Benevento), per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 1º febbraio 2005.

Con decreto n. 34218 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Revelli Metallik in liquidazione, con sede in Torino, unità di Leinì (Torino), per il periodo dal 19 febbraio 2004 al 18 febbraio 2005.

Con decreto n. 34219 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Platinum, con sede in Bolotana (Nuoro), unità di Bolotana (Nuoro), per il periodo dal 7 maggio 2003 al 6 maggio 2004.

Con decreto n. 34220 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Circeo Filati, con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di:

Cisterna di Latina (Latina);

Settimo Milanese (Milano),

per il periodo dal 25 marzo 2004 al 24 marzo 2005.

Con decreto n. 34227 del 17 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Cosal, con sede in Collecchio (Parma), unità di Terme Vigliatore (Parma), per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005.

04A07235

Avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Nuova fondellisti intonacatori», in Succivo

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Nuova fondellisti intonacatori», con sede nel comune di Succivo - costituita in data 28 febbraio 1992 con atto notaio dott. Francesco Paolo Pelosi, repertorio n. 12632, BUSC n. 4338/258643, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A07223

Avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Lefer», in Casal di Principe

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Lefer» con sede nel comune di Casal di Principe - costituita in data 8 giugno 1978 con atto notaio dott. Conte Gioacchino, repertorio n. 65343/8066, BUSC n. 1955/159791, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A07224

Avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Indipendente», in Calvi Risorta

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Indipendente» con sede nel comune di Calvi Risorta - costituita in data 27 dicembre 1982 con atto notaio dott. Giuseppe Borrelli, rep. n. 43455, BUSC n. 2821/196288, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A07225

Avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Carpine», in Villa Literno

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Il Carpine» con sede nel comune di Villa Literno - costituita in data 9 aprile 1990 con atto notaio dott. Emilio Ruocco, rep. n. 10616, BUSC n. 4673/247624, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A07226

Avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Gioia», in S. Cipriano d'Aversa

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «La Gioia» con sede nel comune di S. Cipriano d'Aversa - costituita in data 17 giugno 1981 con atto notaio Domenico Farinaro, rep. n. 15237, BUSC n. 2484/185016, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A07227

Avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Braccianti Atellani», in Orta di Atella

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Braccianti Atellani» con sede nel comune di Orta di Atella - costituita in data 3 ottobre 1992 con atto notaio dott. Domenico Farinaro, rep. n. 32494, BUSC n. 4437/261773, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A07228

Avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Deborha», in S. Maria C.V.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Deborha» con sede nel comune di S.Maria C.V. - costituita in data 16 giugno 1978 con atto notaio dott. Vincenzo Golia, rep. n. 41313/3783, BUSC n. 2058/165119, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A07229

Esonero dal contributo obbligatorio dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per la «Farmacie comunali riunite S.p.a.».

Con decreto n. 34223 del 17 giugno 2004, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; in favore del personale dipendente dalla Farmacie comunali riunite, con sede in Grosseto, unità di Grosseto, per il periodo dal 10 novembre 2003.

04A07233

Modifica al decreto n. 33657 del 1° marzo 2004 relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto n. 34226 del 17 giugno 2004, è modificato il decreto n. 33657 del 1° marzo 2004, relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sirca, con sede in Cagliari, unità di Portoscuso (Cagliari) e San Gavino (Cagliari), nella parte riguardante il numero di lavoratori sospesi.

04A07234

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Insalata di Lusia»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Insalata di Lusia» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata da Cooperativa Ortolani di Lusia s.c.r.l, con sede in via Provvidenza, 1 - 45020 Lusia (Rovigo), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore- Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA: «INSALATA DI LUSIA».

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'indicazione geografica protetta I.G.P. «Insalata di Lusia» è riservata esclusivamente all'insalata Lactuca Sativa, nelle due varietà cappuccia e gentile che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Le colture destinate alla produzione dell'indicazione geografica protetta I.G.P. «Insalata di Lusia», nelle due varietà cappuccia e gentile, devono essere costituite da piante della famiglia delle asteracee, genere lactuca, specie sativa, varietà capitata (denominata cappuccia) e crispa (denominata gentile):

fusto: corto, massimo 6 cm, e molto carnoso; su di lui s'inseriscono le foglie di numero, forma, dimensione e colore variabile in funzione dell'andamento climatico;

gusto: fresco e croccante;

carattere essenziale: morbidezza, dovuta all'assenza di fibrosità, accompagnata dalla turgidità anche dopo 10-12 ore dalla raccolta, assenza di fenomeni di lignificazione;

pianta: il prodotto in serra presenta una struttura più contenuta con grumo leggermente più aperto rispetto alla coltura in pieno campo.

Cultivar cappuccia:

foglia: compatta e ondulata presenta il margine intero di un colore verde medio brillante che può essere soggetto a sensibili variazioni in relazione all'andamento climatico. Peso del cespo: da 200 a 500 grammi;

Cultivar gentile:

foglia: bollosa con margine frastagliato, di colore verde chiaro brillante che può essere soggetto a sensibili variazioni in relazione all'andamento climatico. Peso del cespo: da 150 a 450 grammi.

Art. 3.

Zona di produzione e confezionamento

La zona di produzione comprende parte del territorio delle province di Rovigo e Padova vocata per l'ottenimento dell'insalata ed è circoscritta ai seguenti comuni:

provincia di Rovigo: Lusia; Badia Polesine; Lendinara, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Villanova del Ghebbo e Rovigo;

provincia di Padova: Barbona, Vescovana e Sant'Urbano.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Alla fine del 1800 i terreni di Lusia e dei comuni limitrofi furono ricoperti da uno spesso strato di sabbia riversato dall'alluvione del fiume Adige. La formazione di un nuovo suolo molto permeabile costrinse gli abitanti ad abbandonare le colture tradizionali (grano e mais). Ma già dai primi anni del 1900 fecero la loro comparsa le colture orticole, che sfruttando le caratteristiche del nuovo terreno unite alla abbondante disponibilità di acqua derivata dalla vicinanza del fiume Adige, consentivano delle produzioni di qualità.

Una lettera degli anni 30, di un produttore dell'epoca indirizzata ad un'autorità ecclesiastica, descrive le condizioni dei terreni, degli orticoltori, e della loro difficoltà nel commercializzare i propri prodotti orticoli.

Già in quegli anni su alcuni quaderni manoscritti da produttori della zona compariva il termine di insalata che si utilizzava per indicare in modo generico sia le lattughe sia le indivie.

Ma già nel 1933 in altri quaderni compariva la dicitura «latuga» o «salata» che identificava la lattuga cappuccia.

La prima documentazione statistica risale agli anni 50 e coincide con la fondazione della centrale.

Nei dati statistici del 1956, le «insalate» risultano essere il secondo prodotto, per quantità, transitato per il mercato locale, dopo la patata.

Negli anni 60 alcuni commercianti della zona, grazie agli scambi commerciali con il mercato ortofrutticolo di Verona, notarono la Lattuga Gentile. Questa tipologia fu presto introdotta nelle aziende locali. Qui, grazie alle favorevoli condizioni pedoclimatiche, si ottennero ottimi risultati quali-quantitativi tanto da indurre i produttori ad iniziare una selezione varietale atta ad individuare le cultivar che esaltassero le caratteristiche organolettiche di questa insalata.

L'origine del prodotto è comprovata oggi dalla indicazione «provenienza Lusia», con la quale il prodotto è riconosciuto anche nei mercati diversi da quello di origine.

L'origine del prodotto è garantita dall'iscrizione dei produttori e dei confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di controllo di cui all'art. 7 i quali devono assicurare la rintracciabilità del prodotto in ogni fase della filiera attraverso:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato, o del confezionatore;

l'iscrizione, per ciascuna campagna produttiva, dei terreni coltivati a «Insalata di Lusia» nell'elenco depositato presso la sede dell'organismo di controllo;

l'indicazione degli estremi catastali dei terreni coltivati ad «Insalata di Lusia» e, per ciascuna particella catastale, la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la località, la superficie coltivata a «Insalata di Lusia» distinta per cultivar cappuccia e cultivar gentile.

Art. 5.

Tecniche di produzione e raccolta

Esigenze di terreno e clima:

l'insalata di Lusia deve essere coltivata in terreni con substrato sciolto o franco, caratterizzati da una tessitura piuttosto grossolana che li renda particolarmente permeabili.

Pertanto il terreno deve essere costituito da una percentuale di sabbia non inferiore al 30% e da una quantità di argilla non superiore al 20%.

Inoltre deve poter disporre di acqua per l'irrigazione.

Preparazione del terreno:

la produzione dell'Insalata di Lusia può avvenire sia in pieno campo, sia in coltura protetta.

Per la preparazione del terreno è obbligatorio effettuare una aratura (o lavorazione equipollente) almeno una volta all'anno, per interrare sia i residui colturali della coltura precedente, sia i concimi usati per la concimazione di fondo, alla profondità di 30-40 cm.

Per la coltivazione in serra, considerate le difficoltà che può comportare una tale lavorazione in ambienti limitati, in alternativa è ammessa una vangatura o una estirpatura.

Per i cicli di coltivazione successivi sono ammesse lavorazioni atte a ripristinare la struttura del terreno e all'interramento di eventuali residui colturali mediante aratura o vangatura o zappatura o estirpatura.

Successivamente alle suddette lavorazioni, e quindi in pre trapianto, seguirà una fresatura o erpicatura seguita da una rullatura per affinare e livellare il terreno creando le migliori condizioni per l'attecchimento delle piantine poste a dimora.

Avvicendamento:

viste le caratteristiche fisico-agronomiche del suolo della zona delimitata (buona percorribilità e lavorabilità, buona accettazione delle piogge e capacità di ritenzione idrica bassa) non è obbligatorio alcun tipo di avvicendamento.

Trapianto tipo e sesto d'impianto:

tale operazione si effettua utilizzando piantine con minimo 3 foglie vere dotate di pane di terra. Si adotta il seguente sesto d'impianto:

tra le file	sulla fila
da 30 - 40 cm	da 30 - 35 cm

Per le operazioni di trapianto, qualora si utilizzino trapiantatrici o agevolatrici meccaniche, considerando che le stesse non possono garantire la precisione, è ammissibile una tolleranza delle distanze di trapianto pari ad un 10%.

Fertilizzazione:

le analisi del terreno devono essere eseguite ogni cinque anni.

Per azoto, fosforo e potassio la quantità delle unità fertilizzanti da apportare per singolo ciclo colturale va decisa in funzione dell'analisi del terreno e non può comunque superare le seguenti unità per ettaro:

azoto = 150;

fosforo = 100;

potassio = 200.

Risulta indispensabile la stesura di un piano di concimazione eseguito da un tecnico agrario, conservato in azienda e depositato in copia presso l'ente di certificazione.

Per evitare il depauperamento della sostanza organica, è obbligatorio apportarne sotto forma di letame di bovino maturo o altri composti organici. Per quanto riguarda l'apporto di letame questo andrà distribuito nel periodo compreso tra la raccolta delle ultime produzioni dell'anno solare e i primi trapianti del nuovo anno. Le unità fertilizzanti distribuite in questo periodo, considerando la lenta mineralizzazione di questo prodotto, andranno ripartite per i tre cicli colturali seguenti. L'apporto di altri prodotti organici (con titolo di azoto compreso tra l'1,0% e il 3,5%) deve essere effettuato per ogni ciclo colturale con quantità non superiori alle 2 tonnellate ad ettaro.

Vista la permeabilità dei terreni, l'apporto di concimi chimici azotati deve essere frazionato in almeno due interventi di cui quello in pre trapianto non deve superare il 50% della quantità da distribuire mentre l'ultimo deve essere effettuato non oltre i 15 giorni seguenti il trapianto.

Irrigazione:

si dovrà intervenire, adottando volumi d'acqua ridotti e costanti, una o due volte al giorno dopo la messa a dimora delle piantine e fino al superamento della crisi di trapianto, la cui durata non deve superare i quindici giorni dal trapianto stesso. Successivamente si dovranno limitare gli apporti idrici in quanto la presenza di una falda freatica alta tipica della zona, consente alla coltura di sopperire alle normali esigenze idriche. Inoltre, l'intervento irriguo eseguito dopo la crisi di trapianto, se non necessario, risulta dannoso in quanto favorisce lo sviluppo di marciumi.

Circa il metodo di irrigazione sono consentiti l'utilizzo di «manichetta» (irrigazione a goccia) o l'aspersione a bassa portata (piccoli irrigatori) per evitare il compattamento del terreno.

Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti:

è richiesta una corretta applicazione delle pratiche colturali quali la concimazione, l'irrigazione, la scelta del materiale vivaistico al fine di consentire una riduzione degli attacchi parassitari:

si dovranno utilizzare prodotti ammessi dalle vigenti normative;

i trattamenti dovranno essere eseguiti con attrezzature in buona efficienza e, in ogni caso, tarati almeno una volta ogni 5 anni;

il contenimento delle malerbe deve essere effettuato con tecniche agronomiche (pacciamatura, false semine, sarchiatura, fresatura) e/o prodotti chimici (diserbanti).

Produzione e raccolta:

la produzione unitaria massima, per ciclo produttivo, riferita ad ettaro è di:

tonnellate 55 per la cultivar cappuccia;

tonnellate 50 per la cultivar gentile.

Alla raccolta seguirà una toelettatura, che consiste in una pulizia del cespo (eliminazione delle foglie basali), cui seguirà la collocazione dei cespi di lattuga nei contenitori utilizzati per la vendita (vedi art. 8). Entrambe le operazioni si eseguono in campo allo scopo di evitare ulteriori manipolazioni che comporterebbero un peggioramento qualitativo del prodotto.

Una volta eseguite queste operazioni il prodotto verrà trasportato nel centro aziendale del produttore dove verrà effettuato il lavaggio della lattuga senza toglierla dall'imballaggio. Effettuato il lavaggio si completerà l'operazione di confezionamento mediante l'apposizione sulla parte superiore dell'imballaggio di una pellicola trasparente.

Nel caso in cui la singola azienda sia associata ad una cooperativa di produttori, il lavaggio potrà essere eseguito presso la sede della cooperativa stessa.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

La zona di produzione è caratterizzata da terreni sciolti e di medio impasto, con tessitura grossolana, tipica della zona arginale del fiume Adige. Questi fattori uniti ad una buona permeabilità, che favorice lo sgrondo dell'acqua piovana, permettono di eseguire le lavorazioni in modo ottimale con qualsiasi condizione climatico-meteorologica.

La falda superficiale, presente nel comprensorio che costituisce la zona delimitata per la «IGP Insalata di Lusia», si trova a un metro di profondità ed è mantenuta costante grazie ad un sistema di canali artificiali. La disponibilità di acqua garantita per tutto l'anno consente di ottenere, in tutte le stagioni, una insalata con delle caratteristiche peculiari che la rendono tipica della zona di produzione.

L'insieme di questi fattori consente di diminuire gli interventi irrigui e di conseguenza la diffusione di marciumi, lasciando intatto il gusto fresco e la croccantezza tipiche della «Insalata di Lusia», che la contraddistingue da insalate prodotte in altri areali.

Tale distinguo è evidenziato dalla dicitura «provenienza Lusia» sul prodotto collocato in mercati diversi da quello di origine.

La disponibilità di acqua garantita dal fiume Adige, l'altezza della falda freatica e la tessitura del terreno, consentono la coltivazione dell'insalata anche nei periodi estivi (luglio - agosto), con ottimi risultati garantendone la presenza sul mercato per 10-11 mesi all'anno.

Infine grazie all'esperienza maturata nel corso di un cinquantennio di coltivazione delle insalate, si sono potute affinare le tecniche produttive, ottimizzando così le sinergie derivanti da un giusto equilibrio tra fattori climatici ed agronomici.

Art. 7.

Riferimenti relativi alla struttura di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 8.

Modalità di confezionamento ed etichettatura

Per l'immissione al consumo la lattuga che si fregia dell'I.G.P. Insalata di Lusia deve essere confezionata utilizzando contenitori di plastica, legno, cartone, polistirolo e altri materiali per alimenti.

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto insalata della stessa varietà, della stessa origine, tipo, categoria e calibro. La parte visibile dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

La parte superiore dell'imballaggio contenente il prodotto, dovrà essere protetto con l'apposizione di una barriera trasparente in materiale per alimenti riportante esclusivamente il logo dell'«I.G.P. Insalata di Lusia», tale da permettere sia la visibilità sia la naturale respirazione del prodotto.

Sui contenitori deve essere visibile il logo indicante la dicitura «I.G.P. INSALATA di LUSIA» con dimensioni non inferiori ad altre diciture eventualmente presenti sullo stesso imballaggio. Tale logo è formato dalle lettere «I» (sormontata da un punto di forma ellitica) e «L». I lati interni delle lettere sono di forma concava a formare una cornice ellitica al centro della quale è collocata, in forma stilizzata la torre medioevale di Lusia.

Le parti esterna e superiore del logo sono delimitate da una cornice all'esterno della quale, nella parte superiore in zona centrale, è riportata la scritta I.G.P. Alla base del logo, racchiusa nella cornice, compare la scritta «INSALATA di LUSIA».

Caratteristiche logo:

tipo di carattere:

scritta «INSALATA di LUSIA» RotisSerif Bold cp. 40,9 - spazio crenatura - l,55%em - fattore di scala orizzontale 90%.

scritta «I.G.P.» RotisSerif Bold cp. 40,9 - spazio crenatura - 1,55%em - fattore di scala orizzontale 90%.

pantoni del logo:

lettere «i» e «L», scritte «I.G.P.» e «INSALATA di LUSIA» e bordi della torre:

pantone 348 C (rif. quadricromia) ciano 100%, magenta 0%, giallo 79%, nero 27%.

torre e cornice:

pantone 368 C (rif. quadricromia) ciano 11%, magenta 0%, giallo 94%, nero 0%.

Il logo «I.G.P. INSALATA di LUSIA», già apposto sui contenitori, non potrà essere riutilizzato. Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato, o del confezionatore;

la categoria, eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a tranne in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

OGGETTO: Layout per visione caratteristiche tecniche logo "IGP-Insalata di Lusia"
NB: le caratteristiche tecniche sono in riferimento al logo riprodotto nelle dimensioni sotto indicate, per riproduzioni in dimensioni ridotte o ingrandite il tutto dovrà essere riprodotto in proporzione.

I.G.P.

INSALATA di LUSIA

Font: *RotisSerif Bold*
cp. 40,9 - Spazio crenatura -1,55%em
fattore di scala orizzontale 90%

Linea :
Spessore linea 0,2 cm

Font: *RotisSerif Bold*
cp. 40,9 - Spazio crenatura -1,55%em
fattore di scala orizzontale 90%

Colore: *Pantone 348 C*
(rif. quadricromia)

Cyan =	100%
Magenta=	0%
Yellow =	79%
Black =	27%

Colore: *Pantone 368 C*
(rif. quadricromia)

Cyan =	11%
Magenta=	0%
Yellow =	94%
Black =	0%

04A07280

CORTE DEI CONTI

Inquadramento dei dirigenti di prima e di seconda fascia nel ruolo dirigenziale costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sul sito Internet della Corte dei conti www.corteconti.it è pubblicato il decreto del presidente della Corte dei conti in data 9 luglio 2004 con il quale si provvede all'inquadramento dei dirigenti di prima e di seconda fascia nel ruolo dirigenziale della Corte dei conti.

04A07281

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401170/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77